

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

72° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2001

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

5 ^a - Bilancio	<i>Pag.</i>	3
6 ^a - Finanze e tesoro	»	8
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	21

BILANCIO (5^a)

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2001

54^a Seduta*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Tanzi.*

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(786) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti. Parere favorevole con osservazioni sul testo. Rinvio dell'esame sugli emendamenti)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il senatore MICHELINI, facendo proprie le considerazioni già svolte dai senatori dell'opposizione, preannuncia che svolgerà alcune osservazioni limitatamente alle disposizioni contenute nel Capo III, concernente l'emersione di attività detenute all'estero.

Nell'esprimere forti preoccupazioni sull'impostazione di fondo del provvedimento, sottolinea che i capitali detenuti all'estero possono infatti essere il risultato di attività sia lecite che illecite, e che, per queste ultime, non viene impedita la loro reimmissione legale nel circuito economico.

L'obiettivo che con tale provvedimento si intende raggiungere non sembra tanto quello di fare in modo che maggiori volumi di capitale entrino nel Paese per sostenere i settori produttivi, perché a tal fine potrebbe ritenersi adeguato il regime fiscale sui capitali provenienti dall'estero previsto nel provvedimento, quanto quello di acquisire maggiori entrate straordinarie. Premesso che solamente in Italia è stata avanzata una simile proposta, si domanda quali possano essere i riflessi sulla credibilità del

Paese rispetto al resto dell'Europa e gli eventuali contraccolpi sullo sviluppo.

Ritiene, infine, che, favorendo coloro che non hanno rispettato la legge, si rischia di compromettere irrimediabilmente i principi di solidarietà che fondano il nostro sistema economico, con conseguenze disastrose sull'economia e sul gettito delle entrate.

Il senatore PIZZINATO, condividendo le osservazioni svolte dal senatore Michelini, e in particolare i dubbi circa gli effetti di maggiori entrate derivanti dal rientro dei capitali detenuti all'estero, si sofferma sugli aspetti connessi all'economia sommersa, riprendendo alcune considerazioni già svolte in occasione dell'esame della legge n. 383 del 2001.

Con le disposizioni contenute nell'articolo 21 sono state introdotte alcune correzioni che rendono di fatto ulteriormente inapplicabili le norme sull'emersione del sommerso, come, peraltro, è stato fatto rilevare recentemente da autorevoli organi di informazione.

Ritiene che, per rendere efficaci tali norme, si debba invece creare una sinergia tra l'impresa ed i lavoratori, nonché prevedere meccanismi idonei a garantire la convenienza economica di entrambi i soggetti. Come è stato detto durante le audizioni dell'ISTAT e della Banca d'Italia, il sommerso in Italia è composto sia da imprese completamente sconosciute all'Amministrazione finanziaria, sia da una ampia platea di pensionati. Bisogna inoltre considerare che, da una parte, manca una norma che permetta il cumulo tra la pensione e i redditi di lavoro dipendente e, dall'altra, che la rilevante domanda di lavoro, soprattutto nelle parti più produttive del Paese, riguardante figure professionali con elevati profili di specializzazione, viene perlopiù soddisfatta, in nero, con pensionati di elevata esperienza e professionalità.

Poiché il Governo ha preannunciato di volere eliminare il divieto di «cumulo» con provvedimenti successivi al termine, spostato a febbraio 2002, per la presentazione delle dichiarazioni di emersione, e tenuto conto che nessun soggetto rinuncerebbe alla pensione per regolarizzare una posizione lavorativa sommersa, risulta di tutta evidenza che le norme concernenti il sommerso saranno di fatto inapplicate. Esprime infine un giudizio complessivamente negativo sul provvedimento, sia per le considerazioni appena svolte, sia perché ritiene immorale quanto previsto per il rientro dei capitali dall'estero.

Prende brevemente la parola il presidente AZZOLLINI, per precisare che, a suo avviso, la formulazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), non lascia adito a dubbi interpretativi, facendo evidente riferimento ad una complessiva preclusione all'accertamento per un importo pari alle somme rimpatriate, indipendentemente dalla tipologia di redditi accertati. Anche alla luce delle considerazioni del senatore Morando, ritiene, quindi, che risulti confermata la natura prudentiale della valutazione delle maggiori entrate attese.

Il sottosegretario TANZI, dopo aver sottolineato la scarsa coerenza dei rilievi emersi nel dibattito, contesta che le misure per l'emersione di attività detenute all'estero siano assimilabili ad un condono fiscale e contributivo. Si tratta infatti di disposizioni rese opportune dal particolare e straordinario contesto europeo in cui deve essere realizzata la sostituzione delle monete nazionali con una unica valuta europea.

In merito alle considerazioni svolte sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria, ricorda che le disposizioni in materia di equalizzatore, che introducevano la tassazione secondo le quote maturate (e non quelle realizzate) dei *capital gains*, riflettevano certamente un corretto approccio dal punto di vista teorico, ma, oltre ad essere estremamente complicate nell'applicazione, avrebbero richiesto l'estensione dei medesimi criteri alla tassazione di tutti i cespiti patrimoniali. Sottolinea, altresì, che le disposizioni relative ai titoli acquisiti da soggetti non residenti, avvicinano la legislazione italiana ai principi internazionali, in base ai quali la tassazione è basata sul principio di residenza.

Nel ribadire che la stima delle entrate connesse con il provvedimento è prudenziale, respinge l'ipotesi che con tali disposizioni si possa agevolare il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività criminali. In relazione alle considerazioni svolte sull'economia sommersa, ricorda che la rimozione degli elementi che incentivano le attività non regolari (gli esperti di finanza pubblica identificano tra le cause del fenomeno, gli elevati livelli di tassazione, i divieti e le eccessive regolamentazioni del mercato del lavoro) costituisce uno degli obiettivi del Governo. In relazione infine alle questioni poste dal senatore Morando, sottolinea che il criterio interpretativo dell'articolo 14, comma 1, lettera *a*) è quello in base al quale gli effetti preclusivi operano con riferimento ad ogni attività di accertamento tributario e contributivo relativa ad eventuali violazioni commesse nei periodi passati.

Il relatore VIZZINI illustra, quindi, la seguente proposta di parere:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, premesso che:

appare condivisibile l'adozione di misure che agevolino la regolarizzazione e il rimpatrio delle attività finanziarie detenute all'estero da cittadini italiani e la combinazione di tali incentivi con un inasprimento della disciplina sanzionatoria e anti-riciclaggio, nonché con le disposizioni inerenti al *change over* tra la lira e l'euro;

la disciplina per il rientro dei capitali rappresenta per il Paese un cambiamento rispetto ad un passato caratterizzato da elementi di protezionismo e repressione finanziaria associati a una soffocante pressione fiscale; essa acquisisce, altresì, una forte valenza simbolica quale stimolo duraturo alla crescita economica e stabile riemersione di gettito fiscale;

la modifica del regime fiscale degli interessi percepiti da non residenti su titoli emessi in Italia è suscettibile di ampliare significativamente la platea dei potenziali investitori, riducendo così il costo per gli emittenti;

per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

in riferimento alla stima dei risparmi sul costo delle nuove emissioni di titoli del debito pubblico, associati al nuovo regime fiscale degli interessi sui titoli stessi per soggetti non residenti, di cui all'articolo 10, si prende atto di quanto dichiarato dal rappresentante del Governo, il quale ha sottolineato l'elevato grado di certezza dei risparmi attesi dalla norma, confermato dalla immediata riduzione del differenziale di rendimento tra titoli italiani e tedeschi, seguita all'annuncio della modifica in questione e ha evidenziato, altresì, che il contenimento della spesa per interessi è da assumere a carattere permanente. Si conferma poi che la stima stessa è ispirata a criteri prudenziali, non avendo il Governo tenuto conto della domanda aggiuntiva di titoli riconducibile a rilevanti segmenti del mercato finanziario, come ad esempio le SICAV francesi;

in relazione all'articolo 21, recante modifiche alla disciplina di cui alla legge n. 383 del 2001 (Primi interventi per il rilancio dell'economia), in materia di programmi di emersione, si prende atto che la riduzione dell'aliquota di contribuzione sostitutiva commisurata ai redditi da lavoro determina una contrazione delle maggiori entrate affluenti al fondo istituito dall'articolo 5 della legge n. 388 del 2000, ma nel contempo si sottolinea che il posticipo del termine per la presentazione della dichiarazione di emersione comporta significativi effetti in termini di aumento della platea dei lavoratori che potranno essere inseriti nella dichiarazione di emersione;

in relazione all'articolo 22, recante disposizioni in materia di cartolarizzazione, si prende atto che le maggiori disponibilità di cassa ottenibili per effetto di tale operazione determinano un risparmio in termini di costi associati all'emissione di titoli del debito pubblico a cui, in alternativa, sarebbe stato necessario ricorrere, e che tali costi sarebbero di entità sostanzialmente paragonabile agli oneri inerenti alle operazioni di cartolarizzazione; si evidenzia poi che il regime fiscale agevolativo previsto dallo stesso articolo non comporta effetti negativi sul gettito, trattandosi di un'operazione innovativa rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente;

in merito all'articolo 25, si sottolinea la necessità che i provvedimenti con i quali verranno definite le modalità di emissione dei titoli da rimborsare con azioni di società pubbliche assicurino la neutralità finanziaria di tale operazione, anche prevedendo la destinazione del ricavato delle emissioni al Fondo di ammortamento dei titoli di Stato».

Il senatore MORANDO, dopo aver fatto presente che le proprie perplessità sull'interpretazione della disposizione derivano dalla formulazione della relazione al disegno di legge in cui viene escluso che l'effetto preclusivo operi per le attività non riconducibili ai capitali rimpatriati, sottolinea che quanto espresso dal rappresentante del Governo in merito all'applicazione dello «scudo fiscale» conferma i timori sulla sussistenza di un incentivo ad attivare azioni finalizzate a neutralizzare azioni di accertamento, anche attraverso la costituzione all'estero di attività, non necessa-

riamente illegali, destinate a precludere gli eventuali accertamenti. Ritiene peraltro che su tali articoli debba essere espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto le misure in esame, nel facilitare e incentivare l'evasione tributaria e contributiva, porteranno una forte diminuzione delle entrate negli esercizi futuri e, indipendentemente dai benefici temporanei di gettito, produrranno conseguenze devastanti sui conti pubblici.

Il senatore PASQUINI, nell'associarsi alle considerazioni del senatore Morando, evidenzia ulteriori aspetti problematici del provvedimento che, a suo avviso, non sono adeguatamente trattati nella proposta del relatore. Dopo aver ricordato che il meccanismo dell'equalizzatore agevola gli operatori finanziari con caratteristiche industriali, evidenzia che la stima attesa del gettito derivante dalla tassazione dei *capital gains* non appare attendibile, così come quella relativa alla domanda aggiuntiva di titoli da parte di soggetti esteri. In relazione alle disposizioni sul rimpatrio dei capitali, ritiene che non vi sia adeguata dimostrazione del legame tra la misura dell'aliquota e le altre condizioni per l'adesione e la convenienza dell'operazione; in mancanza di una stima attendibile del volume dei capitali rimpatriati, ribadisce che la valutazione del gettito atteso dalla disposizione risulta scarsamente credibile. Per tali motivi, preannuncia il proprio voto contrario, facendo presente che sulle disposizioni richiamate dovrebbe essere formulato parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Interviene quindi il senatore MICHELINI per ribadire che le misure in esame – oltre a produrre un gettito a carattere meramente temporaneo – potrebbero avere effetti negativi sulla fiducia del Paese e dei mercati internazionali; con riferimento al primo punto della premessa del parere, propone di sostituire le parole «cittadini italiani» con le altre «soggetti fiscalmente residenti in Italia», in quanto la formulazione proposta non corrisponde a quanto previsto nel disegno di legge e potrebbe essere distorto dell'ambito di applicazione del provvedimento. Dopo essersi riservato un'ulteriore valutazione per l'esame in Assemblea, preannuncia infine il proprio voto contrario.

Dopo un intervento del senatore PIZZINATO, che preannuncia il proprio voto contrario, il relatore VIZZINI accoglie la proposta di modifica suggerita dal senatore Michelini.

La Commissione approva infine la proposta di parere formulata dal relatore, modificata nel senso indicato dal senatore Michelini.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2001

36^a Seduta

Presidenza del Presidente

PEDRIZZI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE REFERENTE

(780) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il senatore BONAVITA dà per illustrati gli emendamenti 4.1, 4.2 e 4.4.

Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati anche gli emendamenti 4.3 e 4.0.1, da parte della senatrice De Petris.

Il relatore COSTA si dichiara contrario a tutti gli emendamenti; dello stesso avviso è il sottosegretario ARMOSINO.

Posti separatamente in votazione, vengono respinti gli emendamenti 4.1, 4.2, 4.4, mentre sono dichiarati decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 4.3 e 4.0.1.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 5, si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il senatore BONAVITA dà per illustrati gli emendamenti 6.1 e 6.2.

A tali emendamenti, si dichiarano contrari il relatore COSTA ed il sottosegretario ARMOSINO.

Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 6.1 e 6.2 sono respinti.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 7, si passa all'esame di quelli riferiti all'articolo 8.

Il senatore BONAVITA illustra gli emendamenti 8.1 e 8.0.1

A tali emendamenti, si dichiarano contrari il relatore COSTA ed il sottosegretario ARMOSINO.

Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 8.1 e 8.0.1 risultano respinti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il senatore BONAVITA dà per illustrati gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.5.

Il presidente PEDRIZZI avverte che è stato presentato, da parte del senatore Montagnino, l'emendamento 9.4.

Su tali emendamenti esprimono parere contrario il relatore COSTA ed il sottosegretario ARMOSINO.

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 9.1, 9.2, 9.3 e 9.5, mentre viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l'emendamento 9.4.

Il presidente PEDRIZZI avverte che non essendo stati presentati emendamenti agli articoli successivi, si può passare all'esame degli ordini del giorno.

Il senatore BONAVITA illustra, e successivamente ritira un ordine del giorno del seguente tenore:

0/780/1/6^a

TURCI, BONAVITA, BRUNALE, BONFIETTI, MARINO, MUZIO, DE PETRIS, RIPAMONTI, BRUTTI Massimo, MALABARBA, MALENTACCHI

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 780, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351;

considerato che l'articolo 3, comma 17 del decreto-legge dispone il divieto a carico delle pubbliche amministrazioni di acquisire i beni immobili di cui al decreto;

considerato che nel corso della discussione generale presso l'Aula della Camera è stata messa in luce la volontà del Governo di non «bloccare nulla di quanto è in atto»;

considerato inoltre che presso la competente Commissione della Camera è stato precisato che «un compromesso già stipulato al 31 ottobre impedirebbe all'immobile di rientrare nelle modalità di alienazione di cui al presente decreto»;

considerato invece che sono insorti dubbi sulla portata del divieto e che in virtù di detti dubbi non si è potuti addivenire alla stipula di una importante compravendita di compendi di proprietà dell'INPDAP ubicati nel Comune di Roma, da destinare alla soluzione di una urgente e grave emergenza abitativa, nonostante la previa stipula di un protocollo d'intesa tra Ministero competente, Regione e Comune, nonché del conseguente verbale di intesa tra Comune ed Ente previdenziale;

impegna il Governo

ad interpretare la norma recante il divieto di acquisto previsto dall'articolo 3, comma 17, terzo periodo del decreto-legge in esame nel senso che la norma stessa non si applica agli enti pubblici territoriali che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge, abbiano stipulato con gli enti previdenziali un verbale d'intesa nel quale le parti abbiano indicato gli immobili ed il prezzo di vendita».

Sempre il senatore BONAVITA illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

0/780/2/6^a

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, DE ZULUETA, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

«Il Senato della Repubblica,

visto il comma 20 dell'articolo 3 del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio im-

mobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare»;

considerato che tutti gli Enti previdenziali, antecedentemente alla data di emanazione dello stesso decreto-legge, avevano calendarizzato gli appuntamenti per procedere – con atti notarili – alle vendite di alcuni stabili di loro proprietà e che gli inquilini interessati hanno già predisposto quanto necessario per procedere alla sottoscrizione del Rogito, compresi gli atti relativi alla concessione di mutui bancari;

che adottare per le fattispecie descritte le procedure previste dal citato decreto in merito alla cartolarizzazione, significa far slittare notevolmente i tempi della fissazione delle date dei «Rogiti»;

che ciò arrecherebbe un grave danno ai singoli inquilini per le possibili diverse condizioni per la concessione dei mutui;

impegna il Governo

a fornire urgenti istruzioni agli Enti interessati per continuare direttamente, anche successivamente al 31 ottobre 2001, la vendita del rispettivo patrimonio immobiliare relativamente alle unità definitivamente offerte in opzione entro il 26 settembre 2001.«

Il sottosegretario ARMOSINO dichiara di poter accogliere l'ordine del giorno, a condizione che nel terzo capoverso delle premesse la parola «significa» venga sostituita dalle altre: «può significare» e che il dispositivo risulti essere il seguente: «Impegna il Governo a fornire urgenti istruzioni agli enti interessati per continuare direttamente, anche successivamente al 31 ottobre 2001, la vendita del rispettivo patrimonio immobiliare, laddove, ferme le premesse, si dovessero verificare ragioni di pregiudizio per i conduttori acquirenti».

Il senatore BONAVITA dichiara di accettare i suggerimenti del Sottosegretario e modifica contestualmente in tal senso il proprio ordine del giorno.

L'ordine del giorno, posto ai voti con tali modifiche, è approvato.

Il senatore KAPPLER, dopo averlo fatto proprio, illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

0/780/3/6^a

COLLINO

«Il Senato della Repubblica,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 780, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni d'investimento immobiliare,

premessi che:

l'articolo 3, comma 20, definisce le modalità per la cessione degli alloggi ai conduttori nel regime transitorio,

impegna il Governo

in sede di attuazione della legge affinché anche le unità immobiliari per le quali i conduttori, in assenza dell'offerta di opzione da parte degli enti previdenziali, abbiano comunque manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001 a mezzo raccomandata AR, siano vendute ai rispettivi conduttori alle condizioni determinate in base alla normativa di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 2, comma 2, normativa estensibile anche a tutti gli immobili sia residenziali appartenenti al centro storico come individuato *ex lege* n. 392/1978, sia a quelli rinvenuti dal decreto interministeriale 29 settembre 2000 – tabella B.

L'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali di concerto con l'Agenzia del Territorio provvederanno, per le unità immobiliari risultate classificate di pregio, conformemente a quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 3 del decreto di cui trattasi».

Il relatore COSTA si rimette al Governo.

Il sottosegretario ARMOSINO dichiara di non poter accogliere tale ordine del giorno, che viene così ritirato dal senatore KAPPLER.

Sempre il senatore KAPPLER, dopo averlo fatto proprio, illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

0/780/4/6^a

COLLINO

«Il Senato della Repubblica,

premessi che:

l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 351 del 2001, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», prevede l'obbligo di quotazione ed il conseguente regime di dematerializzazione dei certificati rappresentativi delle quote, precludendo all'intermediario istitutore del fondo la costante verifica della sussistenza, in capo ai soggetti partecipanti, delle condizioni indicate nelle lettere e) ed f) del detto decreto.

È opportuno ripensare l'entità dell'imposta sostitutiva pari all'1 per cento, tenuto conto dell'importanza della funzione che il fondo comune di investimento immobiliare è destinata ad assolvere, anche quale rilevante e primario attore nel processo di finanziarizzazione del settore immobiliare, in modo tale che essa abbia a pesare meno consentendo al fondo un ulteriore elemento di slancio.

Al fine di rimuovere ingiustificate disparità di trattamento fra sottoscrittori non residenti di parti di OICR mobiliari rispetto ai sottoscrittori non residenti di parti di OICR immobiliari, esiste la possibilità di riconoscere, anche a questi ultimi, il diritto al rimborso delle imposte assolte dall'OICR e che tale riconoscimento favorirebbe l'investimento in fondi immobiliari di diritto italiano anche da parte di sottoscrittori esteri.

Analogamente a quanto previsto in relazione all'utilizzo del credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale, per il quale è concessa, in alternativa al rimborso, la cessione dello stesso, si ritiene opportuno estendere tale facoltà anche con riferimento al credito IVA risultante dalle dichiarazioni periodiche;

impegna il Governo a

verificare in tempi rapidi la possibilità di apportare le suddette modifiche migliorative;

in particolare a prevedere una riduzione dello 0,5 per cento dell'imposta sostitutiva del valore netto contabile del fondo, ritenendola sufficiente a dare origine a un significativo ammontare complessivo dell'imposta in virtù del maggiore successo che la sua riduzione può favorire ai fondi immobiliari;

prevedere, altresì, che un'ulteriore riduzione dello 0,25 per cento del valore netto contabile del fondo rappresentato da investimenti immobiliari effettuati nelle aree depresse del paese di cui all'Obiettivo 1 e negli immobili pubblici, che potrebbe ulteriormente incentivare sia gli investimenti nelle suddette aree sia l'acquisizione degli immobili pubblici».

Il relatore COSTA si rimette al Governo.

Anche su tale ordine del giorno, il sottosegretario ARMOSINO dichiara la propria contrarietà.

Il senatore KAPPLER ritira conseguentemente l'ordine del giorno.

Il senatore COSTA illustra un ordine del giorno del seguente tenore:

0/780/5/6^a

COSTA, EUFEMI

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 780, di conversione del decreto-legge n. 351 del 2001,

premesso che gli enti previdenziali dei liberi professionisti, trasformati in persone giuridiche di diritto privato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile a fronte dell'assenza di finanziamenti pubblici;

che il patrimonio immobiliare dei medesimi è parte rilevante della loro riserva tecnica destinata ad assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni;

impegna il Governo a garantire che gli enti previdenziali privatizzati, secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 509 del 1994, non siano coinvolti nei processi di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza, ancorché siano stati trasformati in persone giuridiche di diritto privato dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104 e successive modificazioni».

Il sottosegretario ARMOSINO, pur ritenendo che il provvedimento escluda in maniera incontrovertibile gli enti previdenziali dei liberi professionisti trasformati in persone giuridiche di diritto privato, ritiene di poter accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno presentato.

Il senatore COSTA si dichiara soddisfatto della dichiarazione del Sottosegretario e non insiste per la votazione.

Il presidente PEDRIZZI dichiara che si può passare alle eventuali dichiarazioni di voto, prima del conferimento del mandato.

La senatrice DE PETRIS sottolinea, preliminarmente, come il provvedimento non sia condivisibile né adeguato a raggiungere gli obiettivi di maggiori entrate insiti in esso.

Dopo aver espresso forti perplessità sulle procedure individuate per l'alienazione di beni immobili pubblici (in particolare attraverso le società veicolo), afferma che il provvedimento è preoccupante per due ordini di motivi. In primo luogo, desta preoccupazione la possibilità di vendita a privati di beni di carattere storico, culturale e paesaggistico, non essendo sufficiente, nella complessa procedura di vendita individuata dal decreto, la garanzia del concerto del Ministero per i beni e le attività culturali; in tale contesto, particolari preoccupazioni sorgono sulla possibilità di vendita a privati delle aree militari delle medie e grandi città, le quali hanno costituito, fino ad oggi, un elemento di salvaguardia da un punto di vista paesaggistico. In secondo luogo, non appaiono sufficienti le garanzie fornite ai conduttori e agli inquilini, sia per i limiti di reddito individuati ai fini dell'acquisto del bene, sia per la soglia dell'80 per cento nelle acquisizioni a mezzo di mandato collettivo, troppo alta per un ulteriore abbattimento del prezzo in favore dei conduttori acquirenti. Un'ultima preoccupazione, infine, è rappresentata dai pericoli che derivano dal provvedimento in danno del piccolo commercio.

Il senatore BONAVIDA, dopo aver stigmatizzato l'impossibilità di migliorare il testo del provvedimento attraverso opportuni emendamenti, preannuncia il voto contrario della propria parte politica. Le ragioni del dissenso – continua l'oratore – sono dovute all'individuazione delle proce-

ture di dismissione non sufficientemente trasparenti, alla scarsa attenzione per le situazioni delle fasce più deboli di acquirenti, in particolare con reddito più basso, e alle scarse garanzie fornite agli enti locali che vedono limitata la loro azione sia rispetto alle proprie prerogative antecedenti alla recente riforma costituzionale del titolo V della Costituzione sia, anche e soprattutto, a seguito di tale ultima modificazione recentemente approvata con *referendum*.

Ha quindi la parola il senatore EUFEMI, il quale sottolinea preliminarmente la positività del provvedimento, che rappresenta un punto qualificante dell'azione del Governo in materia di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. Tutto ciò, rappresenta un punto qualificante del processo di arretramento dello stato nell'economia, avendo comunque raggiunto un punto di equilibrio rispetto alle esigenze di salvaguardia dei diritti dei conduttori.

Anche il senatore KAPPLER si dichiara favorevole al provvedimento che rappresenta un momento di riordino organico di tutta la normativa sulla dismissione dei beni pubblici, in un'ottica di sicura opportunità di un ulteriore sviluppo dell'economia del Paese.

Il senatore DEGENNARO, sottolineando l'importanza del provvedimento per il processo di ammodernamento del Paese, preannuncia il voto favorevole del gruppo dei senatori di Forza Italia. Dichiarando poi di non condividere le preoccupazioni espresse dalle opposizioni, in quanto il provvedimento, tra l'altro, finisce per tramutare passività in attività, comunque in una situazione complessiva in cui sono fornite sufficienti garanzie alle fasce sociali più deboli.

Anche il senatore FRANCO Paolo preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come il provvedimento rappresenti un ulteriore tassello nel processo di riorganizzazione dello Stato.

Si dà infine mandato, a maggioranza, al relatore Costa di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 780, di conversione del decreto-legge n. 351 del 2001, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo al contempo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente PEDRIZZI avverte che la seduta già convocata per oggi pomeriggio, alle ore 15.30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 9,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 780**Art. 4.****4.1**

BONAVITA, TURCI, MARINO, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «a uso diverso da quello residenziale».

4.2

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La percentuale di immobili ad uso residenziale conferiti non potrà comunque essere inferiore al 20 per cento».

4.3

TURRONI, DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «garantendo la intrasferibilità dei beni immobili di interesse storico, archeologico e artistico nonché dei beni paesaggistici e ambientali tutelati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni».

Conseguentemente:

a decorrere dal 1° gennaio 2002, l'accisa sul tabacco è aumentata del 10 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, ridurre un ammontare pari agli oneri di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

a decorrere dal 1° gennaio 2003, al comma 2, dell'articolo 20 della legge n. 448 del 23 dicembre 1998, sostituire le parole «1,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;

a decorrere dal 1° gennaio 2002, i soggetti che rimpatriano denaro, valori ed altre attività finanziarie ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, comunque detenuti alla data del 31 dicembre 2001 fuori del territorio dello Stato, sono tenuti al versamento di una imposta sostitutiva pari al dieci per cento della rivalutazione dei beni rimpatriati, stabilita in via presuntiva con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4.4

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano, in quanto compatibili, al patrimonio immobiliare di enti locali e territoriali che sono autorizzati a costituire, o a promuovere la costituzione, anche attraverso soggetti terzi individuati mediante procedure di evidenza pubblica, società a responsabilità limitata aventi ad oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti».

4.0.1

DE PETRIS, MARTONE, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, RIPAMONTI, TURRONI, ZANCAN

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Disposizioni riguardanti immobili della Difesa)

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano ai beni immobili dell'amministrazione della difesa o ad essa in uso.

2. Il Ministro della difesa può realizzare, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, una o più operazioni di cartolarizzazione dei proventi derivanti dalla dismissione di beni valutati non più necessari per le proprie esigenze. Sono utilizzate le norme di cui ai precedenti articoli, in quanto applicabili. Sono esclusi dalle operazioni di cartolarizzazione gli immobili già ricompresi nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 112, della legge 29 dicembre 1996, n. 662. I proventi derivanti dalla cartolarizzazione sono per intero immediatamente riassegnati al Ministero della difesa.

3. Nel procedere alle alienazioni, il Ministero della difesa e le amministrazioni territoriali interessate definiscono specifici accordi per la realizzazione di progetti di utilizzo dei beni in dismissione, da realizzarsi secondo la normativa vigente, prioritariamente mediante la costituzione di società con la partecipazione anche maggioritaria di soggetti privati, a cui venga affidata la successiva gestione degli stessi beni e delle opere annessi.

4. Il valore di 200.000 euro di cui al comma 9 dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato a 400.000 euro».

Art. 6.

6.1

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «testo unico», aggiungere le seguenti: «delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria».

6.2

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Sopprimere il comma 2.

Art. 8.**8.1**

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 3, dopo le parole: «sono stabilite», aggiungere le seguenti: «, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

8.0.1

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Imposte sugli atti di alienazione di immobili dello Stato)

1. Gli atti comportanti l'alienazione di immobili dello Stato, di enti previdenziali pubblici, di regioni, di enti locali o loro consorzi, nei quali i fondi intervengono come parte acquirente, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di un milione di lire per ciascuna imposta».

Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il secondo comma.

Art. 9.**9.1**

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Sopprimere il comma 1.

9.2

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 37 del testo unico», inserire le seguenti: «delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria».

9.3

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 234, dopo la parola: "costituiti" sono aggiunte le seguenti: "anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge"».

9.4

MONTAGNINO

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell'articolo 54, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole "la cui destinazione d'uso resta vincolata per almeno venti anni" sono soppresse».

Compensazione Gruppo Margherita-DL-L'Ulivo (v. emend. 1.6).

9.5

BONAVITA, TURCI, BRUNALE, BONFIETTI, BRUTTI Massimo, MARINO, MUZIO, RIPAMONTI, DE PETRIS

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, articolo 14-bis, comma 1, le parole: "qualora l'apporto sia costituito per oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici, da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonché da società interamente possedute, anche indirettamente, dagli stessi soggetti" sono soppresse».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 2001

43^a Seduta*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, Ventucci.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(628) Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

(351) AGONI ed altri. – Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(525) BRUNALE ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(605) RONCONI. – Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(663) SPECCHIA ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(Seguito della discussione congiunta: rimessione all'Assemblea)

Si riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana di mercoledì 7 novembre scorso.

Il presidente NOVI dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, perché redatti in modo palesemente ironico o derisorio o perché estranei all'oggetto della discussione, in quanto volti, ad esempio, ad introdurre modifiche od integrazioni alla legge n. 157 del 1992 diverse od ulteriori rispetto a quelle concernenti l'attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, o riguardanti parti della citata direttiva diverse da quelle che i disegni di legge in discussione sono volti ad attuare, i seguenti emendamenti: 1.338, 1.363, 1.367, 1.372, 1.373, 1.376,

1.381, 1.416, 1.420, 1.417, 1.423, 1.439, 1.446, 1.489, 1.619, 1.635, 1.663, 1.668, 1.694, 1.696, 1.697, 1.705, 1.710, 1.709, 1.724, 1.725, 1.731, 1.732, 1.737, 1.738, 1.745, 1.746, 1.747, 1.751, 1.753, 1.754, 1.755 e 1.761.

Il Presidente dichiara poi inammissibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Regolamento, perché in contrasto con deliberazioni già adottate sull'argomento in discussione, ed in particolare con emendamenti già approvati in precedenza, i seguenti emendamenti: 1.406, 1.488, 1.628 e 1.688.

Vengono quindi dichiarati inammissibili, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, perché privi di contenuto normativo e di ogni reale portata modificativa (e quindi anche perché formulati in termini privi di un chiaro significato o pleonastici), i seguenti emendamenti: 1.327 (inammissibile nella seconda parte ed assorbito dall'approvazione dell'emendamento 1.325 nella prima parte), 1.346, 1.353, 1.321, 1.361, 1.369, 1.375, 1.400, 1.405, 1.408, 1.409, 1.461, 1.560, 1.561, 1.562, 1.563, 1.606, 1.614, 1.661, 1.665 e 1.702.

La senatrice DONATI presenta una richiesta di rimessione all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, dei disegni di legge in titolo, richiesta sottoscritta dai senatori Turroni, Amato, Montino, Giovanelli, Iovene, Gasbarri, Dettori, Vallone e Zavoli.

Il presidente NOVI prende atto della richiesta di rimessione all'Assemblea avanzata da oltre un quinto dei componenti della Commissione, ed avverte che l'esame dei provvedimenti in titolo proseguirà immediatamente in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(628) Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

(351) AGONI ed altri. – Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(525) BRUNALE ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(605) RONCONI. – Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(663) SPECCHIA ed altri. – Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria.

(Esame)

La senatrice DONATI, prendendo la parola per un richiamo al Regolamento, fa presente che una corretta lettura del Regolamento esige che i disegni di legge n. 628 e connessi, prima di essere esaminati dalla Com-

missione in sede referente, debbano essere riassegnati in tale sede alla medesima Commissione dal Presidente del Senato. Invita pertanto il presidente Novi a non procedere, per il momento, all'esame dei disegni di legge, in attesa dell'assegnazione degli stessi in sede referente.

Il presidente NOVI respinge il richiamo al Regolamento testé sollevato e fa presente che, sulla base di una corretta lettura dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, alla luce della prassi costante, l'esame dei provvedimenti in titolo può proseguire, anche immediatamente, in sede referente.

La senatrice DONATI protesta all'indirizzo del presidente della Commissione, sottolineando come si stia perpetrando una grave violazione del Regolamento.

Il relatore SPECCHIA propone che la Commissione dia per acquisite tutte le fasi procedurali svolte finora in sede deliberante, incluse l'assunzione del disegno di legge n. 628 come testo base e le votazioni degli emendamenti presentati fin qui svolte.

Conviene la Commissione.

Prosegue pertanto l'esame degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 628, assunto come testo base.

Dopo che il presidente NOVI ha verificato la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione respinge l'emendamento 1.326.

Il relatore SPECCHIA invita i presentatori a riformulare l'emendamento 1.364, espungendo il riferimento alle province autonome di Trento e Bolzano. Invita quindi i presentatori ritirare gli emendamenti 1.330 e 1.331.

Il senatore BERGAMO riformula l'emendamento 1.364 in un nuovo testo.

Il senatore MULAS ritira gli emendamenti 1.330 e 1.331.

La senatrice DONATI annuncia il suo voto contrario sull'emendamento 1.364 (nuovo testo).

L'emendamento 1.364 (nuovo testo) viene quindi approvato.

Sono conseguentemente assorbiti o preclusi gli emendamenti 1.342, 1.343, 1.344, 1.348, 1.355, 1.365 e 1.368. L'emendamento 1.352 è altresì assorbito dall'emendamento 1.325, in precedenza approvato.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.345 e 1.347.

La senatrice DONATI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.349, volto a prevedere che le deroghe adottate dalle regioni indichino anche i soggetti addetti all'esercizio di pratiche di dissuasione pacifica dell'avifauna.

La Commissione respinge l'emendamento 1.349.

La senatrice DONATI auspica che la Commissione approvi l'emendamento 1.351, volto a far sì che le deroghe adottate contemplino anche le modalità di esercizio del prelievo venatorio, oltre ai metodi di prelievo autorizzati.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.351, 1.354 e 1.311.

La senatrice DONATI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.312, mirante a limitare a venti giorni il periodo massimo di esercizio delle deroghe.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.312, 1.314 e 1.315.

La senatrice DONATI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.318, con il quale si intende far sì che le deroghe non possano comprendere le zone di muta e svernamento dei volatili.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.318, 1.319, 1.320, 1.356 – avente contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 1.340 – 1.313 e 1.316.

La senatrice DONATI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.317.

La Commissione respinge l'emendamento 1.317.

La senatrice DONATI chiede chiarimenti in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'emendamento 1.321.

Il relatore SPECCHIA ed il presidente NOVI fanno presente alla senatrice Donati che l'emendamento 1.321 è inammissibile, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento, perché privo di ogni reale portata modificativa; la proposta emendativa, in particolare, è pleonastica, in quanto è comunque esclusa la possibilità di poter derogare in questa sede alle norme vigenti relative al calendario venatorio.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.322, 1.323, 1.328 e 1.332.

Il relatore SPECCHIA invita il rappresentante del Governo a riformulare l'emendamento 1.329, nel senso che la parola «complessivamente» debba essere, non già soppressa, ma sostituita dalle parole: «giornalmente e complessivamente».

Il sottosegretario VENTUCCI riformula l'emendamento 1.329 in un nuovo testo, come suggerito dal relatore.

Con separate votazioni, la Commissione approva poi l'emendamento 1.329 (nuovo testo) e respinge invece gli emendamenti 1.333, 1.334, 1.335, 1.336, 1.339, 1.341, 1.362 e 1.357.

Il relatore SPECCHIA invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.366, 1.358 e 1.359, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.360.

Il senatore MULAS ritira l'emendamento 1.366.

Il presidente NOVI aggiunge la propria firma e ritira gli emendamenti 1.358 e 1.359.

La Commissione, approva l'emendamento 1.360.

La Commissione, con separate votazioni, respinge poi gli emendamenti 1.370, 1.371, 1.374, 1.377, 1.378, 1.379, 1.380, 1.382, 1.383, 1.384, 1.385, 1.386, 1.387, 1.388, 1.389, 1.390, 1.391, 1.392, 1.393, 1.394, 1.395, 1.396, 1.397, 1.398, 1.399, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.407, 1.410, 1.411, 1.412, 1.413, 1.414, 1.415, 1.418, 1.419, 1.421, 1.422, 1.424, 1.425, 1.426, 1.427, 1.428, 1.429, 1.430, 1.431, 1.432, 1.433, 1.434, 1.435, 1.436, 1.437, 1.438, 1.440, 1.441, 1.442, 1.443, 1.444, 1.445, 1.447, 1.448, 1.449, 1.450, 1.451, 1.452, 1.453, 1.454, 1.455, 1.456, 1.457, 1.458, 1.459, 1.460, 1.462, 1.463, 1.464, 1.465, 1.466, 1.467, 1.468, 1.469, 1.470, 1.471, 1.472, 1.473, 1.474, 1.475, 1.476, 1.477, 1.478, 1.479, 1.480, 1.481, 1.482, 1.483, 1.484, 1.485, 1.486, 1.487, 1.490, 1.491, 1.492, 1.493, 1.494, 1.495, 1.496, 1.497, 1.498, 1.499, 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 1.504 e 1.505.

La senatrice DONATI invita il relatore a riconsiderare il parere reso sull'emendamento 1.506, facendo presente l'opportunità di approvare tale proposta emendativa, volta a conferire all'Istituto nazionale per la fauna selvatica il compito di verificare la sussistenza delle ragioni e delle condizioni stabilite dalla normativa comunitaria per l'esercizio delle deroghe.

Il relatore SPECCHIA ribadisce il suo parere contrario sull'emendamento 1.506, sottolineando come l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sia un organo consultivo, e non possa quindi assumere un potere decisionale.

Il senatore BOSCETTO concorda con il relatore e sottolinea come l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sia un organismo consultivo.

Il presidente NOVI osserva al riguardo che il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica sull'esercizio delle deroghe è già previsto dal successivo paragrafo 3 del testo in esame.

Il sottosegretario VENTUCCI concorda con il parere espresso dal relatore e fa presente che gli emendamenti 1.515 e 1.516 prevedono l'intervento, in sede consultiva, dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.506, 1.507, 1.508, 1.509, 1.510, 1.511, 1.512, 1.513 e 1.514.

Il relatore SPECCHIA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.515 e 1.516.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.515, identico all'emendamento 1.516.

Il presidente NOVI avverte che gli emendamenti da 1.517 a 1.622, come pubblicati nel fascicolo allegato, sono conseguentemente preclusi o assorbiti. Consente comunque alla senatrice Donati, analogamente a quanto fatto in passato in situazioni del tutto identiche, di riformulare in emendamenti volti ad introdurre capoversi aggiuntivi dopo il capoverso 3 le proposte emendative miranti ad aggiungere, alla fine del capoverso 3, periodi aventi contenuto normativo autonomo.

La senatrice DONATI fa presente di non volersi avvalere della possibilità offertale dal Presidente.

Il relatore SPECCHIA invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1.194 (nuovo testo).

Il senatore MUGNAI aggiunge la propria firma all'emendamento 1.194 (nuovo testo) e lo ritira.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.623 e 1.624.

La senatrice DONATI invita la Commissione ad approvare l'emendamento 1.625, sottolineando l'esigenza di prevedere una qualche forma di controllo sulla correttezza dell'esercizio delle deroghe da parte delle regioni.

Il relatore SPECCHIA invita la senatrice Donati a ritirare l'emendamento 1.625 facendo presente che l'emendamento 1.770, da lui presentato, viene incontro all'esigenza da lei posta in evidenza.

La senatrice DONATI ritira l'emendamento 1.625.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.626, 1.627, 1.629, 1.630, 1.631, 1.632, 1.633, 1.634, 1.636, 1.637, 1.639, 1.638, 1.640, 1.641, 1.642, 1.643, 1.644, 1.646, 1.645, 1.648, 1.649, 1.650, 1.651, 1.652, 1.653, 1.654, 1.655, 1.656, 1.657, 1.658, 1.659, 1.660, 1.662 e 1.664.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime parere favorevole sull'emendamento 1.770.

La senatrice DONATI annuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.770, volto opportunamente a prevedere un controllo del Governo nazionale sull'operato delle regioni per quanto riguarda l'esercizio delle deroghe.

L'emendamento 1.770 viene quindi approvato.

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.647, 1.664a, 1.666, 1.667, 1.669, 1.670, 1.671, 1.672, 1.673, 1.675, 1.676, 1.677, 1.678, 1.679, 1.680, 1.684, 1.681, 1.683, 1.686, 1.682, 1.685, 1.687, 1.674, 1.689, 1.690, 1.691, 1.692, 1.693, 1.695, 1.698, 1.699, 1.700, 1.701, 1.703, 1.704, 1.706, 1.707, 1.708, 1.711, 1.712, 1.713, 1.714, 1.715, 1.716, 1.717, 1.718, 1.719 e 1.720.

Il relatore SPECCHIA esprime parere favorevole sull'emendamento 1.721.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore BASILE, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.721, preannuncia il consenso dei senatori del Gruppo Forza Italia sulla proposta di conferire al relatore mandato a riferire favorevolmente in Assemblea, sottolineando come la Giunta per gli affari delle comunità europee abbia affrontato la questione riguardante l'impatto sulla legislazione del *referendum* confermativo sulle modifiche al titolo V della Costituzione. Quanto poi all'esigenza di una maggiore

semplificazione della normativa comunitaria, va ricordato che tale tema ha formato oggetto di un attento dibattito alla fine dell'anno scorso, allorché si è preso in esame il Trattato di Nizza, e verrà riaffrontato nel prossimo mese di dicembre. Da convinto federalista europeo, auspica infine che il processo di integrazione prosegua speditamente, anche attraverso il rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo.

La Commissione approva l'emendamento 1.721.

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.722, 1.723, 1.726, 1.727, 1.728, 1.729, 1.730, 1.733, 1.734, 1.735, 1.736, 1.739, 1.740, 1.741, 1.742, 1.743, 1.744, 1.748, 1.749, 1.750, 1.752, 1.756, 1.757, 1.758, 1.759, 1.760, 1.762, 1.763, 1.764, 1.765, 1.766, 1.767, 1.768 e 1.769.

Il presidente NOVI avverte che i tre emendamenti riferiti al titolo sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 1.2, soppressivo dell'alinea.

Avverte che si passerà alla votazione della proposta di conferire al relatore mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 628, nel testo emendato.

La senatrice DONATI, a nome del Gruppo dei Verdi, annuncia che esprimerà un voto contrario, non condividendo in alcun modo il testo normativo in votazione, così come emendato dalla Commissione. Con il provvedimento in questione, infatti, si dà attuazione alla direttiva 79/409/CEE in modo assolutamente non corretto, come si può evincere da un'attenta lettura della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di giustizia delle Comunità europee. I due organismi giurisdizionali, difatti, hanno sempre ribadito che le deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva possono essere adottate all'interno di un quadro normativo puntualmente definito e circoscritto, il che richiederebbe il mantenimento del potere in questione in capo allo Stato centrale.

Fortunatamente la Commissione ha approvato l'emendamento 1.770 che, per lo meno, prevede una qualche forma di controllo statale sull'operato delle regioni. Resta però il fatto che, al di là di quanto discende dalla recente approvazione del *referendum* conformativo sulla modifica al titolo V della Costituzione, la tutela dell'interesse collettivo alla protezione dell'avifauna dovrebbe rimanere di competenza direttamente statale.

Il senatore RIZZI annuncia il voto favorevole dei senatori del Gruppo Forza Italia e sottolinea come, grazie all'impegno profuso con grande competenza dal relatore Specchia e dal presidente Novi, sia stato possibile giungere, a conclusione di un lavoro lungo ed impegnativo, alla redazione di un testo normativo assai apprezzabile e rispettoso della giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il senatore BERGAMO annuncia il voto favorevole del Gruppo CCD-CDU: Biancofiore, sottolineando che il testo emerso dall'esame in Commissione, una volta approvato dai due rami del Parlamento, consentirà finalmente all'Italia di adempiere agli impegni comunitari, nel rispetto della più recente normativa e delle prerogative delle regioni.

Il senatore MULAS, nell'annunciare il convinto voto favorevole dei senatori del Gruppo Alleanza Nazionale, coglie l'occasione per sottolineare l'atteggiamento assai poco costruttivo dell'opposizione la quale, per una parte, quella rappresentata dal componente del Gruppo dei Verdi, ha fatto un ostruzionismo serrato ma sterile, mentre per l'altra, quella dei senatori del Gruppo Democratici di sinistra, è totalmente mancata, disertando in modo sconcertante i lavori della Commissione. In tale contesto, ancor più discutibile appare la scelta di chiedere, all'ultimo momento e dopo settimane di lavoro, la rimessione all'Assemblea dei disegni di legge in titolo, richiesta che avrà l'unico effetto di ritardare ulteriormente la definitiva approvazione di un provvedimento necessario per evitare all'Italia di rimanere inadempiente in sede comunitaria. Ringrazia infine il Relatore, il Presidente ed i rappresentanti del Governo che hanno seguito i lavori della Commissione, per l'impegno profuso.

Il senatore CARRARA annuncia il suo voto favorevole, esprimendo vivo apprezzamento per l'impegno profuso dal Relatore, dal Presidente e dai rappresentanti del Governo che hanno seguito i lavori della Commissione. Coglie quindi l'occasione per far presente alla senatrice Donati come i cacciatori, dei quali egli fa parte, siano i primi, autentici tutori del territorio: basti pensare al tempo dedicato alla tutela dell'ecosistema dai cacciatori nelle zone alpine. È auspicabile a questo punto che si ponga mano quanto prima a una organica riforma della legge n. 157 del 1992.

Il sottosegretario VENTUCCI esprime vivo apprezzamento per l'impegno profuso dal relatore, dal Presidente, da tutti i componenti della Commissione e dagli altri senatori presenti i quali, pur reduci da un lavoro assai serrato per l'esame in Assemblea dei documenti di bilancio, non hanno mancato di fornire il loro contributo per giungere alla conclusione dell'esame in Commissione dei provvedimenti in titolo. È auspicabile che il testo normativo messo a punto dalla Commissione possa essere quanto prima definitivamente approvato, così che l'Italia possa finalmente venir fuori dalla situazione di inadempienza che per lunghissimi anni l'ha contraddistinta in sede comunitaria, e ciò, evidentemente, per la scarsa attenzione mostrata dai Governi succedutisi negli anni scorsi.

Dà quindi atto ai senatori del Gruppo dei Verdi dell'impegno profuso nei lavori della Commissione, sia pur svolgendo il ruolo di strenui oppositori del provvedimento. D'altra parte, l'atteggiamento dei senatori del Gruppo dei Verdi è quanto mai apprezzabile se si tiene conto del fatto che quella parte politica ha fatto, della lotta alla caccia, una bandiera. Il rispetto delle idee altrui, anche se minoritarie, è un segno di democrazia,

come ha avuto personalmente modo di comprendere nello scorso quinquennio, durante il quale ha svolto il compito di chi stava all'opposizione.

Auspica infine che sin dalle prossime settimane le opposizioni passino, dall'atteggiamento di aspro contrasto che contraddistingue ancora il loro operato, ad un dialogo costruttivo con la maggioranza ed il Governo.

Il presidente NOVI ringrazia il relatore Specchia, i rappresentanti del Governo che hanno partecipato ai lavori della Commissione, tutti i senatori e gli uffici per l'impegno profuso.

La Commissione conferisce infine, a maggioranza, al relatore mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 628, nel testo emendato, proponendo l'assorbimento dei disegni di legge n. 351, 525, 605 e 663, autorizzandolo a chiedere lo svolgimento della relazione orale e dando contestualmente mandato al Presidente di apportare al testo del provvedimento le modifiche di coordinamento formale che si rivelassero necessarie.

La seduta termina alle ore 17,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 628**Art. 1.****1.326**

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «autorizzati», aggiungere le seguenti parole: «non incluse nell'allegato IV della citata direttiva 79/409/CEE e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 e che non causino sofferenza agli animali».

1.327

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «autorizzati» inserire le seguenti: «le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere fatte».

1.364

BERGAMO, MONCADA

Al capoverso 2, sopprimere le parole: «i soggetti abilitati» e «complessivamente» nonchè, alla fine del secondo capoverso, aggiungere le seguenti parole: «I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano d'intesa con gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e i Comprensori Alpini».

1.364 (nuovo testo)

BERGAMO, MONCADA

Al capoverso 2, sopprimere le parole: «i soggetti abilitati». Alla fine del secondo capoverso, aggiungere le seguenti parole: «I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle Regioni d'intesa con gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e i Comprensori Alpini».

1.330

ZAPPACOSTA, BATTAGLIA, MULAS

Al capoverso 2, sopprimere le parole: «i soggetti abilitati,» nonché la parola: «complessivamente».

1.342

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sopprimere le parole: «i soggetti abilitati».

1.343

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «abilitati», aggiungere le seguenti: «tra quelli di cui al comma 1 dell'articolo 4».

1.344

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «soggetti abilitati», inserire le seguenti: «tra i quali non rientrano comunque i cacciatori e le guardie venatorie.».

1.345

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «i soggetti abilitati», inserire le seguenti: «le condizioni obiettivamente verificabili idonee a consentire impieghi misurati di piccole quantità di determinati uccelli nonché i metodi selettivi di cattura e detenzione.».

1.346

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «soggetti abilitati», aggiungere le seguenti: «ad esclusione.».

1.347

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «i soggetti abilitati», aggiungere le seguenti: «la stima della popolazione di fauna selvatica sul territorio.».

1.348

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «soggetti abilitati», aggiungere le seguenti: «preparati ed autorizzati.».

1.349

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «abilitati», aggiungere le seguenti: «nonché i soggetti addetti all'esercizio di pratiche di dissuasione pacifica sull'avifauna.».

1.351

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «i soggetti abilitati» aggiungere le seguenti: «e le modalità di esercizio di prelievo».

1.352

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «i soggetti abilitati» aggiungere le seguenti: «e le condizioni di rischio».

1.353

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «i soggetti abilitati» aggiungere le seguenti: «il numero di appezzamenti agricoli attraversati».

1.354

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «i soggetti abilitati» aggiungere le seguenti: «nonchè una valutazione dei danni che possano arrecare ai fondi».

1.355

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «abilitati» aggiungere le seguenti: «ai sensi dell'articolo 19 comma 2».

1.311

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole da: «le circostanze» fino a: «luogo del prelievo con le seguenti: «i tempi e i luoghi di esercizio della deroga nei limiti massimi di un mese per ciascuna annata venatoria e di una provincia per ciascuna regione».

1.312

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «le circostanze di tempo» con le seguenti: «un massimo di venti giorni per esercitare il prelievo in deroga».

1.314

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «le circostanze di tempo» con le seguenti: «il periodo per esercitare il prelievo entro il limite massimo di dieci giorni».

1.315

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «e di luogo del prelievo» con le seguenti: «e di luogo, escludendo sempre i siti di riproduzione e di riposo delle specie.».

1.318

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «luogo del prelievo» con le seguenti: «siti interessati dal prelievo, prevedendone la non applicabilità nelle zone di muta e svernamento».

1.319

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, la parola: «prelievo» è sostituita dalle seguenti: «cattura o altra modalità che non comporti uccisione».

1.320

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «le circostanze di tempo e di luogo», sostituire le parole: «del prelievo» con le seguenti: «in cui possono essere attivate le deroghe medesime».

1.356

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «le circostanze» aggiungere le seguenti: «l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti, metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone».

1.313

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «di tempo», inserire le seguenti: «escludendo sempre la possibilità di deroga nei periodi della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione delle specie.».

1.316

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «luogo del prelievo», inserire le seguenti: «che deve essere comunque compatibile con il mantenimento della popolazione delle specie interessate e non può essere consentito in modo permanente e in via generale.».

1.317

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «luogo del prelievo», inserire le seguenti: «con esclusione delle zone di cui all'articolo 11.».

1.321

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «luogo del prelievo», inserire le seguenti: «con esclusione della possibilità di poter derogare alle norme vigenti relative al calendario venatorio.».

1.322

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «luogo del prelievo», inserire le seguenti: «il termine finale di operatività della deroga».

1.323

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «luogo del prelievo», inserire le seguenti: «indicando ogni zona con apposite tabelle perimetrali.».

1.328

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sopprimere le parole da: «il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo» alla fine del comma.

1.332

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «numero», aggiungere la seguente: «limitato».

1.331

ZAPPACOSTA, BATTAGLIA MULAS

Al comma 1, capoverso 2, sopprimere la parola: «complessivamente» e le parole: «oltre al Corpo forestale dello Stato».

1.329

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 2, eliminare la parola: «complessivamente».

1.329 (nuovo testo)

IL GOVERNO

Al capoverso 2, premettere alla parola: «complessivamente» le parole: «giornalmente e».

1.333

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «nel periodo», inserire le seguenti: «in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie.».

1.334

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «nel periodo», inserire le seguenti: «il divieto di cattura per la cessione a fini di richiamo.».

1.335

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «nel periodo», inserire le seguenti: «vietando comunque il deterioramento o la distruzione intenzionale dei siti di riproduzione e di riposo.».

1.336

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «prelevabili nel periodo», aggiungere le seguenti: «tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare specie che richiedono particolare attenzione per la specificità del loro habitat».

1.338

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «prelevabili nel periodo», aggiungere le seguenti: «in numero pari al numero di cartucce contenute nei fucili dei cacciatori».

1.339

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «periodo», aggiungere le seguenti: «di deroga, che non può essere di durata superiore a 24 ore».

1.340

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «nel periodo», inserire le seguenti: «l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite sono realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possono essere utilizzati, entro quali limiti, da quali persone».

1.341

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «forme», aggiungere la seguente: «rigorose».

1.362

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «vigilanza» aggiungere la seguente: «continua».

1.357

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «è soggetto» sostituire la congiunzione «e» con le seguenti parole: «in aggiunta a quanto previsto all'articolo 27 della presente legge.».

1.363

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «della stessa» aggiungere la seguente: «sentito il parere dell'ordine francescano».

1.366

ZAPPACOSTA, BATTAGLIA, MULAS

Al capoverso 2 sopprimere le seguenti parole: «oltre il Corpo forestale dello Stato». Alla fine del capoverso, aggiungere il seguente periodo: «Il prelievo in deroga, autorizzato dalle Regioni, è effettuato dalle persone iscritte negli Ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini.».

1.358

CHINCARINI

Al capoverso 2, sopprimere le parole: «oltre al Corpo forestale dello Stato».

1.359

SCOTTI, MANFREDI, MARANO, PONZO

Al capoverso 2, sopprimere le parole: «oltre al Corpo forestale dello Stato».

1.360

IL GOVERNO

Al capoverso 2, sostituire le parole: «oltre al Corpo forestale» con le seguenti: «fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2».

1.361

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «oltre al» aggiungere le seguenti: «al Corpo delle guardie ecologiche e al».

1.365

CHINCARINI

Al capoverso 2, aggiungere al termine le seguenti parole: «i soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dagli enti proposti d'intesa con gli ATC e i comprensori alpini».

1.367

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli animali da allevamento sono gli unici oggetti della deroga ammessi».

1.368

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'attuazione delle deroghe e si deve ricorrere solo a personale dello Stato come soggetti abilitati».

1.369

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La polvere da sparo non può figurare tra i mezzi di attuazione delle deroghe».

1.370

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «A cura delle regioni sono previsti corsi rivolti ai soggetti abilitati sull'uso dei mezzi da impiegare nelle deroghe; tali corsi non possono avere durata inferiore a otto mesi».

1.371

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alle regioni è affidato il compito della sorveglianza sull'adozione dei mezzi di cui al presente comma».

1.372

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'uso di armi da fuoco a più di un colpo è vietato».

1.373

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «È in ogni caso vietato il ricorso alle reti da uccellazione».

1.374

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La valutazione sui mezzi adottati è affidata al Ministro dell'interno».

1.375

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «È preclusa la capacità offensiva dei mezzi di cui al presente comma nei riguardi della fauna non interessata dalle deroghe».

1.376

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono vietati mezzi capaci di inibire o ridurre le capacità canore degli animali».

1.377

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non è consentito il ricorso a mezzi che causino dolore o sofferenze agli animali».

1.378

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'applicazione delle deroghe di cui al presente comma è subordinata al reperimento di innovazioni tecnologiche in grado di minimizzarne l'impatto ambientale».

1.379

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle aree montane non sono collocabili impianti».

1.380

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono sospese le deroghe dalle quali derivi inquinamento acustico».

1.381

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I giardini pubblici sono gli unici luoghi deputati all'accoglimento degli impianti».

1.382

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «È prevista con apposito piano regionale la delocalizzazione degli impianti esistenti al fine di adeguarli alla disposizione del presente articolo».

1.383

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'ubicazione degli impianti è premessa solo in territorio urbano».

1.384

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Da parte delle regioni vengono organizzati addestramenti al riporto per i soggetti abilitati».

1.385

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Un'area di rispetto di almeno 300 chilometri deve essere assicurata al fine di garantire che le rotte migratorie siano escluse dall'esercizio delle deroghe».

1.386

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I tempi di attuazione delle deroghe salvaguardano le fasi di crescita dell'avifauna selvatica».

1.387

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'epoca di riproduzione dell'avifauna non deve coincidere con il calendario delle deroghe».

1.388

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La concomitanza tra il periodo di deroga e le fasi di nidificazione è vietata».

1.389

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli impianti non possono trovarsi a meno di 100 chilometri dal più vicino centro urbano».

1.390

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'aucupio non può figurare tra i metodi di prelievo».

1.391

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le riserve di caccia costituiscono l'unico ambito di esercizio delle deroghe».

1.392

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nessuna forma di abbattimento può essere intesa quale prelievo».

1.393

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle isole ricadenti nel territorio delle regioni a statuto ordinario non possono essere applicate le deroghe di cui al presente articolo».

1.394

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La norma regionale esclude il territorio delle comunità montane dell'esercizio delle deroghe».

1.395

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Corpo forestale dello stato» aggiungere il seguente periodo: «Esse non possono estendere la stagione di cac-

cia oltre il 31 gennaio, fermo restando che la deroga non può mai costituire esercizio di caccia».

1.396

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Corpo forestale dello stato.», aggiungere il seguente periodo: «Esse non possono riguardare la cattura di uccelli con reti o vischio».

1.397

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere il seguente periodo: «Nel caso in cui la deroga consista nell'autorizzazione al personale dello Stato autorizzato ad abbattere una o più specie protette dalla direttiva 79/409/CEE, un ugual numero di specie cacciabili dovrà essere cancellato dal calendario venatorio».

1.398

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere il seguente periodo: «Le deroghe non possono riguardare la caccia di uccelli dell'ordine dei Passeriformi».

1.399

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Rimane sempre vietata la caccia ai passeriformi ed allo storno».

1.400

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In nessun caso è permesso utilizzare le deroghe per ampliare l'elenco delle specie cacciabili».

1.401

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non si applicano le deroghe alla caccia degli uccelli ittiofagi».

1.402

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato.», aggiungere il seguente periodo: «Le deroghe non si applicano alla caccia degli uccelli rapaci».

1.403

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «dello Stato» aggiungere le seguenti: «nonchè dell'Arma dei carabinieri».

1.404

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «dello Stato» aggiungere le seguenti: «e alla Guardia di finanza».

1.405

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in fine, aggiungere il seguente capoverso: «le deroghe non possono prevedere l'apertura anticipata della caccia».

1.406

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per disciplinare le modalità di esercizio di qualsiasi deroga all'articolo 8 della direttiva 79/409/CEE è sempre obbligatoria l'autorizzazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.407

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'esercizio delle deroghe deve comunque mantenere il divieto di detenzione di specie non cacciabili».

1.408

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato» aggiungere le seguenti: «Continua ad applicarsi anche in regime di deroga il divieto di asportazione di nidi di cui alla presente legge».

1.409

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato» *aggiungere le seguenti:* «Resta vietata ogni attività di distruzione o danneggiamento di nidi e uova di uccelli selvatici».

1.410

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Corpo forestale dello Stato» *aggiungere le seguenti:* «È comunque inderogabile il divieto di cui all'articolo 5 della citata direttiva».

1.411

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni e l'Istituto nazionale della fauna selvatica, stabilisce uno speciale calendario per il prelievo venatorio in deroga di durata non superiore a giorni quindici all'interno dei quali le singole regioni possono inserire i rispettivi calendari».

1.412

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nell'ambito temporale definito dal calendario nazionale relativo al prelievo in deroga, fissato con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e quantificabile in un massimo di trenta giorni annui nell'ambito della stagione venatoria e solo da parte del capo forestale dello Stato, le regioni possono apportare modifiche che non allunghino ulteriormente tale periodo».

1.413

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il calendario nazionale relativo al prelievo in deroga è stabilito con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, previo parere della Conferenza unificata Stato-regioni, e non è derogabile dalle singole regioni».

1.414

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È vietato prelevare capi delle specie oggetto di deroga dalle ore nove alle ore cinque».

1.415

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le ore nelle quali è esercitabile il prelievo in deroga non possono superare ore tre al giorno».

1.416

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I soggetti abilitati possono esercitare il prelievo in deroga esclusivamente dalle ore cinque alle ore otto».

1.417

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel medesimo provvedimento con cui si dispone la deroga, la regione dispone il dimezzamento dei limiti numerici relativi al diritto di accesso da parte dei cacciatori agli ambiti territoriali della provincia di residenza».

1.418

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Negli ambiti territoriali di competenza degli enti che adottano la disciplina derogatoria, le zone di protezione della fauna selvatica devono rappresentare oltre il 50 per cento del territorio agro-silvo-pastorale».

1.419

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Lo svolgimento di prelievo in deroga consente ai soggetti abilitati di non accedere più nell'ambito territoriale della provincia di residenza, nè ad altri ATC».

1.420

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'orario di caccia in deroga è il seguente: da un'ora prima del tramonto ad un'ora dopo il tramonto».

1.421

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'attività venatoria esercitata in deroga è vietata nei giorni di giovedì, venerdì, sabato e domenica».

1.422

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il prelievo in deroga è consentito solo per un giorno».

1.423

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti territoriali che esercitano la deroga devono ridurre a quindici giorni il proprio calendario venatorio».

1.424

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La durata massima del prelievo di cui al presente articolo è fissata in giorni quindici».

1.425

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «la durata del prelievo in deroga non può essere superiore a giorni quattordici».

1.426

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il periodo di prelievo in deroga non può superare una settimana».

1.427

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il numero dei capi prelevabili in deroga non può superare i dieci per anno».

1.428

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le norme della disciplina derogatoria sono comunque contenute entro il termine temporale strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione e non possono essere rinnovate per più di una volta».

1.429

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «Stato» aggiungere le seguenti: «nonchè l'entità delle popolazioni della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede di istruttoria, nonché le cautele adottate per non procurare disturbo alle altre specie di fauna».

1.430

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «Per l'esercizio delle deroghe non sono ammessi i cacciatori».

1.431

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «L'esercizio delle deroghe è riservato esclusivamente al Corpo forestale dello Stato».

1.432

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «Per l'effettuazione delle deroghe vengono incaricati gli agenti del Corpo forestale dello Stato che abbiano seguito un apposito corso triennale».

1.433

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «In ogni regione, solo ad una provincia ogni anno può essere concessa l'effettuazione delle deroghe».

1.434

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «Le deroghe hanno una durata massima di trenta giorni nell'arco di sette stagioni venatorie».

1.435

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «Nella regione che non ottemperi alle condizioni di cui al presente comma ogni attività venatoria per quattro anni».

1.436

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «La regione è tenuta al risarcimento allo Stato di una somma non inferiore a un miliardo di euro per ogni inadempienza di cui al presente comma».

1.437

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «La regione che violi tali prescrizioni risarcisce lo Stato per una somma di euro 50 per ogni animale ucciso».

1.438

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sulla base dei contenuti della direttiva 79/409 CEE non è ammessa alcuna deroga permanente».

1.439

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nessuna regione può annullare il regime sanzionatorio».

1.440

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «L'applicazione delle deroghe di cui al presente articolo è rinviata all'anno 2050».

1.441

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «il requisito della protezione minima della fauna su tutto il territorio nazionale – i cui livelli debbono essere più che soddisfacenti –, prescritto dalla direttiva 79/409 CEE, è prioritario rispetto a qualunque esercizio di deroga».

1.442

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Non può esercitare la deroga di cui al presente articolo è precluso la regione o la provincia autonoma che non abbia provveduto ad aumentare del trenta per cento la superficie delle zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera b)».

1.443

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La facoltà di deroga di cui al presente articolo è preclusa alle regioni e alle provincie autonome che non abbiano provveduto alla istituzione delle oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta degli uccelli selvatici».

1.444

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «Qualora tali indicazioni non siano rispettate, la regione è tenuta al risarcimento del danno ambientale».

1.445

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere in fine: «Il caso di violazione di una delle condizioni citate, la deroga è annullata».

1.446

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «È attribuita agli enti territoriali di cui al comma 1 la facoltà di limitare il numero di specie cacciabili».

1.447

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le disposizioni derogatorie di cui al presente articolo devono comunque essere finalizzate a limitare e non ad ampliare il numero delle eccezioni al divieto generale di caccia».

1.448

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè la motivazione, con riferimento alle ragioni indicate al comma 1 dell'articolo 9 della citata direttiva».

1.449

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'ambito dell'esercizio delle deroghe, sono comunque vietate le servitù di passaggio».

1.450

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, ove riscontri, anche a seguito di segnalazione da parte di associazioni o singoli cittadini, che l'esercizio della deroga sia esorbitante rispetto ai limiti di cui alla presente legge, può chiedere alle regioni interessate di provvedere alle opportune correzioni o integrazioni. In tale caso la regione provvede a disporre la sospensione immediata della deroga al fine di apportare le modifiche necessarie».

1.451

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Ciascuna regione può derogare per una sola volta in dodici anni alle citate disposizioni comunitarie e per un periodo non superiore alla durata di una stagione venatoria».

1.452

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il termine massimo di durata delle deroghe non può comunque essere superiore a sessanta giorni».

1.453

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le deroghe medesime devono contenere norme idonee a garantire il pieno godimento del diritto di proprietà da parte dei proprietari dei fondi interessati dall'attività di prelievo».

1.454

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali fissa con proprio decreto la durata massima delle deroghe consentite».

1.455

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le deroghe medesime devono contenere la previsione espressa di un termine massimo di durata e sono comunque contenute entro il termine strettamente necessario al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione».

1.456

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le deroghe non possono mai essere esercitate per più di una specie di cui all'allegato III della direttiva 79/409/CEE».

1.457

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le deroghe non possono essere effettuate nelle giornate di pioggia».

1.458

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le aree che presentino intenso flusso turistico sono esentate dall'applicazione delle deroghe».

1.459

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «È proibito l'uso di richiami e di mezzi sonori nell'esecuzione delle deroghe».

1.460

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Per l'esecuzione delle deroghe è fatto vietato di ricorrere alle reti».

1.461

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Là dove si presentino oscillazioni climatiche superiori ai tre gradi il ricorso alle deroghe è sospeso».

1.462

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Agli esemplari di avifauna di peso inferiore ai cinque etti non si applicano le deroghe».

1.463

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «I piccoli uccelli sono esclusi dall'applicazione delle deroghe».

1.464

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «L'effettuazione di tali deroghe non può comportare rischio per le persone che non sono addette all'applicazione delle deroghe stesse; in tale caso deve essere escluso l'uso di ogni arma da fuoco».

1.465

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le colture a particolare interesse economico come gli oliveti sono sottratte all'applicazione delle deroghe».

1.466

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «L'esercizio delle deroghe è incompatibile con le coltivazioni di grano».

1.467

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le deroghe non possono essere applicate nei terreni interessati da colture sperimentali e nei frutteti».

1.468

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Nel caso in cui l'effettuazione delle deroghe sia condotta in modo insoddisfacente rispetto alle

condizioni stabilite, viene sospesa l'applicazione dell'articolo 842 del Codice Civile».

1.469

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «L'esercizio di deroga non è compatibile con il periodo successivo al 15 dicembre».

1.470

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le deroghe non possono avvenire nel mese di gennaio».

1.471

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo di deroga non può essere superiore a 17».

1.472

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Non possono essere abbattuti esemplari di sesso maschile delle specie interessate dalle deroghe di cui al presente provvedimento».

1.473

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le aree interessate dalla presenza di specie soggetta a diminuzione, sono escluse dall'applicazione delle deroghe stesse».

1.474

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «L'esecuzione delle deroghe deve essere affidata esclusivamente a tecnici di provata specializzazione in materia ambientale».

1.475

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le guardie venatorie delle associazioni ambientaliste accompagnano il personale addetto all'esecuzione delle deroghe. Nel caso in cui il numero di tali guardie sia insufficiente, le deroghe sono sospese sino al reclutamento di un numero adeguato di guardie ambientaliste».

1.476

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «I territorio in cui sono state segnalate presenze di rapaci diurni e notturni sono sottratti all'effettuazione delle deroghe».

1.477

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Nelle aree che si trovino ad una distanza inferiore ai 15 chilometri da zone in cui si stia sviluppando un incendio, è vietata ogni forma di deroga».

1.478

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Per consentire agli animali selvatici normali ritmi biologici, a cominciare dall'alimentazione, le deroghe non possono essere superiori ai 30 minuti per ogni giorno di deroga».

1.479

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le regioni che abbiano già fatto ricorso all'esercizio di deroghe prima dell'entrata in vigore della presente legge sono escluse dalle deroghe stesse».

1.480

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «La deroga è sospesa per 62 giorni nelle regioni in cui essa abbia interessata più di 100 capi di fauna nell'arco di un mese».

1.481

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Nell'esercizio delle deroghe è fatto divieto dell'uso di trappole, di cui è parimenti proibita la vendita e l'acquisto».

1.482

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «È chiamato all'esercizio delle deroghe solo il personale specializzato indicato nominativamente dall'istituto nazionale di fauna selvatica».

1.483

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «I possessori di licenza di caccia non possono esercitare alcuna forma di deroga».

1.484

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «L'esercizio delle deroghe non può avere effetti cruenti sugli animali».

1.485

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «Le regioni bandiscono concorsi riservati ai laureati in zoologia per l'identificazione di metodi incruenti nell'applicazione delle deroghe».

1.486

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, in conclusione aggiungere: «È istituita la Commissione bicamerale sullo stato della fauna anche in relazione all'eventuale adozione di deroghe».

1.487

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I soggetti autorizzati devono essere indicati nominativamente».

1.488

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Qualunque intervento relativo all'esercizio in deroga è vietato».

1.489

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le persone abilitate alla deroga non possono esercitare la pesca».

1.490

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «La caccia tradizionale in deroga è vietata».

1.491

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli uccelli di cui sia accertata la qualità di indicatori biologici sono esclusi da qualsiasi forma di deroga».

1.492

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le misure di cui al comma 2 vengono adottati previa valutazione da parte dell'INFS della determinazione della funzione delle specie come indicatori di inquinamento».

1.493

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le maggiori spese determinate per l'attuazione della presente legge sono coperte dal corrispondente aumento della tassa di concessione per l'esercizio dell'attività venatoria».

1.494

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Allo scopo di garantire circostanziate valutazioni sulla consistenza numerica delle specie, ogni regione istituisce un ufficio dei censimenti sotto la sorveglianza dell'INFS».

1.495

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Esse possono riguardare esclusivamente la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo; viene tassativamente esclusa l'uccisione a qualunque titolo dell'avifauna».

1.496

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «I territori che presentano fenomeni di dissesto idrogeologico sono esclusi dall'esercizio delle deroghe fino al risanamento delle condizioni di crisi ambientale».

1.497

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel valutare l'opportunità delle deroghe deve essere considerata l'influenza delle polluzioni chimiche sul livello delle popolazioni naturali».

1.498

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per verificare l'impatto sull'ambiente delle misure di cui al presente articolo sono auditi annualmente presso le competenti Commissioni parlamentari competenti dodici docenti universitari in materia di biologia e biodiversità a scadenza annuale».

1.499

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il prelievo, dal quale è comunque escluso l'esercizio venatorio, può essere svolto esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione rilasciata dalle regioni e dalle province autonome su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) subordinato alla partecipazione a specifici corsi di ostruzione ed al superamento del relativo esame finale».

1.500

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il capoverso 2 con il seguente:

«2-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano decidono sulla base delle decisioni del Presidente del Consiglio dei ministri e delle indicazioni dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati, entro quali limiti di tempo e di luogo, da quali persone, nonché il numero dei capi complessivamente catturabili o abbattibili nel periodo e le forme di vigilanza cui sono soggetti i metodi di cattura o di uccisione autorizzata e gli organi incaricati della stessa, oltre al Corpo Forestale dello Stato».

1.501

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Ai fini della presente legge, sono tenute ad ampliare le aree di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 fino ad una quota pari a non meno del 45 per cento del territorio regionale, le regioni e le province autonome che esercitano la facoltà di deroga di cui al presente articolo».

1.502

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo il comma aggiungere il seguente:

«2-bis. Le deroghe di cui al comma 1, non possono comportare una qualsiasi riduzione del patrimonio indisponibile dello Stato».

1.503

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai sensi e per gli effetti del capoverso 2, è competente il giudice ordinario».

1.504

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli eventuali danni causati dall'ingresso su fondo da parte dei soggetti abilitati al prelievo o dai mezzi e metodi di prelievo autorizzati, saranno risarciti dalle regioni territorialmente competenti».

1.505

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al paragrafo 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualsiasi deroga all'articolo 6 della direttiva 79/409/CEE è possibile solo previo parere del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il ministro delle politiche agricole e forestali».

1.506

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica costituisce l'autorità abilitata a dichiarare che sussistono le ragioni e le condizioni stabilite ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE».

1.507

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'esercizio della deroga per fini venatori, accertato da parte degli organi di vigilanza di cui al comma 2, comporta l'immediato annullamento del provvedimento di deroga».

1.508

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 31 ottobre di ogni anno devono essere resi noti i censimenti sulle popolazioni di storni quale misura propedeutica per l'applicazione delle deroghe».

1.509

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Sono promossi a livello di ogni provincia Centri di Studi sulla biodiversità in relazione all'impatto sulle popolazioni selvatiche in conseguenza della presente legge».

1.510

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Governo istituisce in ogni regione comitati scientifici composti da studiosi di zoologia docenti nell'università statali per condurre verifiche sull'opportunità delle deroghe stesse».

1.511

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

«2-bis. La conferenza stato regioni determina per ogni deroga il numero dei capi prelevabili complessivamente in ciascuna regione, qualora la specie oggetto di deroga sia specie migrante».

1.512

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

«2-bis. Qualora la deroga sia motivata da danni all'agricoltura essi devono essere quantificati in non meno del 5 per cento del valore delle colture della zona e localizzazioni e la deroga medesima potrà essere disposta esclusivamente nei territori nei quali i danni si siano verificati».

1.513

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sopprimere il capoverso 3.

1.514

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il capoverso 3, con il seguente:

«3. Al fine di assicurare uniformità di tutela e organicità del sistema, le deroghe possono essere richieste direttamente dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano e sono comunque disposte dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), il quale verifica la conformità delle ragioni e delle condizioni per le deroghe rispetto ad un adeguato ed uniforme livello di salvaguardia e rilascia la dichiarazione che sono realizzate le condizioni stabilite per le deroghe, le quali non possono ad ogni modo avere per oggetto specie per le quali sia stata dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica e devono contenere la previsione espressa di un termine massimo di durata, rimanendo comunque contenute esclusivamente entro periodi definiti e strettamente necessari al soddisfacimento delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione».

1.515

SCOTTI, MANFREDI

Al comma 1, sostituire il capoverso 3, con il seguente:

«3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), o istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione».

1.516

ZAPPACOSTA, BATTAGLIA, MULAS

Al comma 1, sostituire il capoverso 3, con il seguente:

«3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), o istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione».

1.517

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, premettere le seguenti parole: «Fatto salvo il divieto di disturbare deliberatamente gli uccelli selvatici durante il periodo di riproduzione e di dipendenza quando ciò abbia conseguenze singificative per la tutela delle specie».

1.518

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, premettere le seguenti parole: «Fermo restando il divieto di cui all'articolo 3».

1.519

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «deroghe» aggiungere le parole: «di cui al comma 2».

1.520

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire le parole: «possono essere disposte» con le seguenti: «possono essere stabilite e realizzate».

1.523

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «essere disposte» aggiungere le seguenti: «avendo sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali».

1.524

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «essere disposte» aggiungere le seguenti: «sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.522

ZAPPACOSTA, BATTAGLIA, MULAS

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere la parola: «solo» sostituire le parole: «e degli Osservatori Faunistici Venatori» con le seguenti: «sentiti gli Osservatori Faunistici Venatori».

1.521

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 3, sopprimere, dopo le parole: «possono essere disposte» la parola: «solo».

1.525

CHINCARINI

Al capoverso 3, sostituire le parole: «solo previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e degli Osservatori faunistici venatori, ove esistenti» con le seguenti: «sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) o gli istituti riconosciuti dalle singole Regioni, ove esistenti».

1.526

BERGAMO, MONCADA LO GIUDICE

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: «solo previo parere dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e degli Osservatori faunistici venatori, ove esistenti» e con le seguenti: «sentito l'Istituto per la Fauna Selvatica (INFS) o gli istituti riconosciuti dalle singole regioni, ove esistenti».

1.527

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «previo» aggiungere le seguenti: «atto di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, nonchè».

1.528

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «previo parere» aggiungere le seguenti: «a seguito di studi sullo status biologico delle specie e sulle ripercussioni delle deroghe su tale status.».

1.529

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «parere» aggiungere le seguenti: «obbligatorio, vincolante e favorevole».

1.530

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «parere» aggiungere le seguenti: «favorevole e motivato».

1.531

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «previo parere» inserire le seguenti: «strettamente vincolante».

1.532

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «previo parere» inserire la seguente: «vincolante».

1.533

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «favorevole».

1.536

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «fauna Selavatica (INFS)» aggiungere le seguenti: «e su parere vincolante adottato all'unanimità o a maggioranza dal consiglio del dipartimento competente per la zoologia di tutte le università degli studi esistenti nella Regione interessata, o, se mancante, di tutte le università degli studi esistenti nelle Regioni confinanti».

1.537

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «fauna Selavatica (INFS)» aggiungere le seguenti: «e su parere vincolante adottato all'unanimità dal consiglio del dipartimento competente per la zoologia di tutte le università degli studi esistenti nella Regione interessata, o, se mancante, di tutte le università degli studi esistenti nelle Regioni confinanti».

1.538

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «(INFS),» inserire le seguenti: «del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale,».

1.539

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «Infs» aggiungere le seguenti: «e dell'Uzi, unione zoologica italiana».

1.540

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, eliminare le parole da: «e degli Osservatori» fino a: «ove esistenti».

1.534

SCOTTI, MANFREDI, MARANO, PONZO

Al capoverso 3, dopo la parola: «(INFS)» sopprimere la parola: «e». Dopo la parola: «venatori» aggiungere le parole: «o degli Istituti Regionali Parificati».

1.541

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire le parole da: «e degli Osservatori» fino a: «ove esistenti» con le seguenti: «e delle Associazioni ambientaliste riconosciute dalle regioni,».

1.535

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «e degli» con le parole: «sentiti gli».

1.543

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sopprimere le parole: «faunistici venatori» e sostituirle con: «ambientali, che le regioni debbono istituire entro sei mesi».

1.544

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «osservatori faunistici venatori» aggiungere le parole: «composti da docenti universitari di zoologia».

1.545

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «esistenti» aggiungere le parole: «e funzionanti secondo criteri, requisiti e valutazioni rigorosamente tecnico-scientifiche».

1.546

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, postporre alla parola: «esistenti» le parole: «i cui membri vengono sostituiti da studiosi di biodiversità animale».

1.547

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «ove esistenti» aggiungere le seguenti: «ovvero delle competenti commissioni parlamentari».

1.548

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «esistenti» inserire le seguenti: «dei cui competenti sia stata accertata l'esperienza professionale in materia di censimenti».

1.548a

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire le parole: «anche al fine di assicurare» con le seguenti: «allo scopo di garantire la conservazione della fauna selvatica e dei loro habitat naturali, con particolare riferimento alle specie minacciate di estinzione e agli habitat che minacciano di scomparire, nonché».

1.550

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «anche al fine di assicurare», inserire le parole: «la salvaguardia di livelli ottimali nella consistenza numerica delle popolazioni selvatiche nonché».

1.551

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «di assicurare», inserire le seguenti: «la protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici

enumerate negli allegati II e III della legge 5 agosto 1981, n. 503, nonché».

1.552

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «al fine di assicurare», aggiungere le parole: «misure ponderate.».

1.549

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire le parole: «uniformità di» con la seguente: «massima.».

1.553

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «tutela», aggiungere le seguenti: «e protezione.».

1.554

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «sistema», inserire le seguenti: «nonché il rispetto prioritario degli equilibri ambientali.».

1.555

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire le parole da: «e non possono avere», fino alla fine del comma con le seguenti: «Le deroghe non comprendono le specie migratorie, le specie elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1982 nonché le specie per le quali sia dichiarata la diminuzione della consistenza numerica».

1.557

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «e non», inserire le seguenti: «devono comprendere le specie elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 giugno 1982 nonché».

1.556

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «non possono», inserire le seguenti: «comprendere le specie elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993 e non possono».

1.558

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «per oggetto», inserire le seguenti: «specie migratrici nonché».

1.559

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «per oggetto», inserire le seguenti: «le specie elencate nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 1997 e».

1.560

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «avere per oggetto», aggiungere le seguenti: «esemplari uccisi, catturati o acquistate illecitamente e».

1.561

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «avere per oggetto», aggiungere le seguenti: «animali detenuti illegalmente o».

1.562

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «avere per oggetto», aggiungere le seguenti: «uccelli cacciati in violazione alle norme nazionali e comunitarie».

1.565

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «avere per oggetto», aggiungere le seguenti: «specie minacciate di estinzione nonché».

1.566

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «per oggetto», aggiungere le seguenti: «specie migratorie, nonché».

1.563

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «specie», aggiungere le parole: «di avifauna».

1.564

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «per oggetto specie», inserire le seguenti: «migratrici, nonché specie».

1.567

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «per le quali», aggiungere le seguenti: «sia riscontrata una limitata ripartizione locale o».

1.568

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire le parole da: «dichiarata», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «denunciato il rischio di riduzione numerica».

1.569

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire la parola: «dichiarata», con la seguente: «rilevata».

1.570

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «sia dichiarata», aggiungere le seguenti: «da atti o provvedimenti nazionali e comunitari».

1.571

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «dichiarata», inserire le seguenti: «dall'Istituto per la fauna selvatica (INFS)».

1.572

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «sia dichiarata», aggiungere le seguenti: «complessivamente a livello comunitario».

1.580

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, prima delle parole: «la forte diminuzione della consistenza numerica» inserire le seguenti: «anche in via cautelare».

1.575

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire le parole: «la forte diminuzione» con le parole: «qualsiasi manifestazione di decremento».

1.576

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire le parole: «la forte diminuzione» con le seguenti: «qualche forma di diminuzione».

1.573

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, eliminare la parola: «forte».

1.577

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire la parola: «forte» con le seguenti: «una modesta».

1.578

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, sostituire la parola: «forte» con la seguente: «accennata».

1.579

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «forte» aggiungere le seguenti: «che comunque non può essere superiore allo 0,00005 per cento della popolazione totale e complessiva».

1.581

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti: «ed in particolare del contingente dei riproduttori».

1.582

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti: «nel territorio nazionale».

1.583

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti: «in Europa».

1.584

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti: «nelle regioni italiane».

1.585

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti: «su base interregionale».

1.586

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti: «a livello internazionale».

1.587

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «consistenza numerica» aggiungere le seguenti: «nonché la riduzione degli habitat».

1.588

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, postporre a: «consistenza numerica» le parole: «o patologie particolari».

1.599

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo la parola: «numerica» aggiungere le seguenti: «che in ogni caso non deve superare il 3 per cento degli esemplari complessivi della medesima specie».

1.600

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, dopo le parole: «consistenza numerica» aggiungere le seguenti: «e non possono avere per oggetto la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita nonché l'offerta in vendita delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE».

1.601

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Esse possono riguardare esclusivamente la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo; viene tassativamente esclusa l'uccisione a qualunque titolo dell'avifauna».

1.602

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Italia rivolge particolare attenzione a quanto attiene all'influenza di metodi di prelievo sul livello di popolazione delle specie oggetto di deroga».

1.603

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le deroghe non si applicano agli uccelli canori».

1.604

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Prima di procedere all'adozione di deroghe obbligatoriamente condotti dall'Istituto nazionale di fauna selvatica e censimenti della fauna per ogni specie su tutto il territorio nazionale».

1.605

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui si siano stabilite deroghe inopportune a detrimento dell'ambiente, si prefigura un danno ambientale per la collettività che deve essere perseguito».

1.606

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le deroghe esercitate in attuazione del presente articolo non possono comunque comportare alterazioni dirette o indirette al disposto dall'articolo 18».

1.607

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli osservatori faunistici venatori sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.608

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I membri degli osservatori faunistici di cui al presente comma vengono reclutati attraverso prove concorsuali da tenersi ogni tre anni».

1.609

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui vengano registrate modificazioni in senso negativo degli equilibri riproduttivi delle popolazioni selvatiche oggetto di deroghe, i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali sospendono le deroghe stesse e presentano immediata relazione al Parlamento».

1.610

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per la vigilanza di quanto sopra, viene istituito un comitato interministeriale tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il ministero delle politiche agricole e forestali».

1.611

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni che adottano le deroghe di cui al presente articolo, predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale, la sosta e il ripopolamento dell'avifauna».

1.612

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, invia in via preventiva il piano delle deroghe alla Commissione ambiente del Parlamento europeo».

1.613

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Qualora le deroghe abbiano pregiudicato la sopravvivenza di una specie, la caccia è sospesa per dieci anni su tutto il territorio nazionale».

1.614

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque vietata ogni deroga al principio generale di divieto a qualsiasi forma di cattura intenzionale».

1.615

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Agli esemplari prelevati secondo il regime di deroga del presente articolo si applica il divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettera bb)».

1.616

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè le specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE».

1.617

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «delle quali resta vietata la cattura».

1.618

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nè avere effetto su fondi agricoli privati».

1.619

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La normativa regionale dispone il divieto di commercializzazione delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE».

1.620

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le deroghe non possono comunque avere ad oggetto le specie di cui agli allegati II/1 e II/2 della direttiva 79/409/CEE».

1.621

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Solo dopo il completamento del censimento del patrimonio ambientale costituito dalla avifauna selvatica, dello studio dello stato dell'evoluzione e dei rapporti con le altre componenti ambientali e faunistiche, la regione può disporre le deroghe di cui al presente articolo».

1.622

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o considerare rare».

1.194 (Nuovo testo)

BRUNALE

Dopo il capoverso 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nell'ambito di ogni territorio provinciale le deroghe sono attuate secondo le modalità stabilite dalla legge regionale, sentiti gli Ambiti territoriali di caccia e i Comprensori alpini».

1.623

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Le deroghe vengono immediatamente revocate qualora venga accertata da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) una riduzione della popolazione della specie interessata dalla deroga».

1.624

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Nel medesimo provvedimento con il quale vengono disposte le deroghe le regioni provvedono al miglioramento degli interventi a tutela degli *habitat* e all'incremento delle aree per la sosta della fauna selvatica migratoria».

1.625

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. La fissazione delle modalità di esercizio di deroghe all'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE è subordinata al parere non ostativo del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.626

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica costituisce, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva n. 409/79/CEE, l'autorità abitata a dichiarare che le condizioni stabilite ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono realizzate.

2. Restano ferme le competenze previste in capo ai soggetti di cui all'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in merito ai compiti di vigilanza».

1.627

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. In quanto attività non assimilabile al prelievo venatorio in senso proprio, il prelievo in deroga non può comunque essere disposto

per tempi, luoghi, specie, mezzi, impianti e metodi di prelievo coincidenti con quelli riservati all'esercizio venatorio disciplinato dalla presente legge e dalle leggi regionali».

1.628

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Prima della concessione di ogni deroga il Ministro delle politiche agricole e forestali presenta al consiglio dei ministri una relazione sull'incidenza delle deroghe sui contingenti degli uccelli insettivori».

1.629

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio esprime parere vincolante sulle misure di cui al presente articolo».

1.630

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Le deroghe sono autorizzate se la consistenza numerica di ogni specie di avifauna ha registrato un incremento del 25 per cento negli ultimi tre anni».

1.631

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Le deroghe sono ammesse qualora i censimenti della fauna selvatica diano risultati pienamente soddisfacenti per quattro anni consecutivi».

1.632

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 3, aggiungere, il seguente:

«3-bis. Le regioni, per quanto riguarda le deroghe, vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare, anche localmente, all'estinzione o alla riduzione di una specie, in particolare di quelle dell'allegato IV lettera a) della direttiva 79/409/CEE».

1.633

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sopprimere il capoverso 4.

1.634

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. La cattura di passerì e storni è sempre vietata».

1.635

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Premettere al capoverso 4, le seguenti parole: «Restando fermo il divieto che la detenzione dei richiami di cui al presente comma possa avvenire con modalità contrarie alle esigenze ideologiche degli animali».

1.636

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, dopo le parole: «di applicazione», inserire le seguenti: «e di annullamento».

1.637

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, sostituire le parole: «si applica», con le seguenti: «non può in alcun caso applicarsi».

1.639

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, sostituire le parole: «si applica», con le parole: «non si può applicare».

1.638

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, sostituire le parole: «si applica anche», con le seguenti: «non si applica».

1.640

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, dopo la parola: «cattura», inserire le parole: «rigidamente controllata».

1.641

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, sopprimere le parole: «di specie protette».

1.642

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, alle parole: «di specie», inserire le parole: «di avifauna».

1.643

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, dopo la parola: «protette», aggiungere le parole: «purchè appartenenti a specie di peso non inferiore ai sette etti nè appartenenti alle famiglie dei rapaci».

1.644

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, sopprimere le parole: «la cessione ai», indi in fine del comma aggiungere le seguenti: «con divieto di commercializzazione e cessione».

1.646

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, dopo la parola: «richiamo», inserire le seguenti: «nell'ambito del quale regime la sostituzione dell'uccello da richiamo morto può avvenire solo dopo 3 anni.».

1.645

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, dopo le parole: «cessione a fini di richiamo di cui all'articolo 4, comma 4», aggiungere le seguenti: «Tale cessione, ferme restando le prescrizioni degli articoli 4 e 12 della presente legge, è riservata ai cacciatori che non siano mai incorsi nelle sanzioni di cui alla presente legge e che abbiano frequentato appositi corsi triennali sulle caratteristiche comportamentali degli uccelli.».

1.648

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «fatta eccezione per gli esemplari appartenenti alla specie passero e passera mattugia.».

1.649

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, dopo parole: «comma 4», aggiungere le seguenti: «, nonchè alla modifica dei termini di cui all'articolo 18, comma secondo della presente legge.».

1.650

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, dopo parole: «comma 4», aggiungere le seguenti: «e alla deroga di cui all'articolo 18, comma 6, della presente legge».

1.651

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'esercizio delle deroghe i soggetti di cui al comma 1 non possono autorizzare la raccolta e la detenzione delle uova, anche vuote, di qualsiasi tipo di uccello selvatico».

1.652

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'esercizio delle attività consentite in attuazione delle deroghe è vietato l'abbattimento degli uccelli selvatici, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore in tal caso la fauna abbattuta appartiene allo Stato».

1.653

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere le seguenti parole: «Per ottenere la sostituzione del richiamo morto ceduto attraverso l'applicazione delle deroghe occorre dimostrare con certificato del medico veterinario che la morte è avvenuta per cause naturali».

1.654

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine il periodo: «È vietata la vendita di richiami catturati ai sensi del presente articolo».

1.655

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, in conclusione, aggiungere il seguente periodo: «La regione che non esercita controlli rigorosi sulla detenzione dei richiami è esclusa da ogni tipo di deroga per otto anni».

1.656

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine le parole: «Ogni cacciatore non può detenere più di un richiamo complessivamente».

1.657

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere le parole: «dalle deroghe a fini di richiamo sono escluse tutte le specie dichiarate non cacciabili dalla presente legge ad eccezione della foca monaca».

1.658

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Nella regione in cui siano state violate le prescrizioni di cui al presente comma viene sospesa la caccia da appostamento con richiami».

1.659

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, in conclusione del periodo, aggiungere il seguente: «Qualora l'esercizio delle deroghe a fini di richiamo comporti problemi di diminuzione per le specie che ne sono oggetto, la caccia con richiami è sospesa per quindici anni».

1.660

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Non sono ammesse deroghe a fini di richiamo per le specie di avifauna i cui individui siano inferiori ai cinquecento grammi di peso».

1.661

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Restano fermi i divieti di cui all'articolo 21 della presente legge».

1.662

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le deroghe di cui al presente comma non si esercitano nelle regioni che presentino alta densità venatoria».

1.663

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento che dispone la deroga si ria-

prono, per ulteriori centosessanta giorni, i termini di cui all'articolo 15, comma 3».

1.664

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'ambito delle deroghe di cui al presente articolo è tassativamente vietato l'esercizio del prelievo venatorio».

1.770

IL RELATORE

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con delibera del Consiglio dei ministri, previa diffida, può annullare i provvedimenti di deroga posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE».

1.647

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'assenza di carichi pendenti nonchè di condanne riportate è condizione per lo svolgimento dell'attività di prelievo in deroga. Tale condizione deve essere dimostrata dall'interessato, esibendo, all'atto del controllo, i relativi certificati aggiornati rilasciati dal Tribunale competente».

1.664a

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Sono aumentati del 50 per cento, ai fini dell'esercizio del prelievo in deroga, i massimali di cui all'articolo 12 comma 8».

1.665

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si intendono dirette alla tutela della proprietà privata e pubblica».

1.666

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La deroga esercitata dai soggetti di cui al comma 1 in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE non ha effetto in aree agricole private».

1.667

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono comunque avere ad oggetto le specie di cui agli allegati III/I e III/2 della direttiva 79/409/CEE».

1.668

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Possono esercitare l'attività venatoria, ma mai in deroga i titolari di porto d'armi da almeno quindici anni e che comunque non abbiano riportato condanne e che non abbiano carichi pendenti».

1.669

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Chi è in possesso dei requisiti di legge per il prelievo venatorio e voglia essere autorizzato ai sensi del comma 2 ad essere incluso tra i soggetti abilitati, deve richiedere al Tribunale competente il certificato dei carichi pendenti e del casellario giudiziario al fine di esibirlo alle autorità preposte al controllo e alla verifica».

1.670

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I cittadini che abbiano carichi pendenti o abbiano riportato condanne, non possono esercitare il prelievo in deroga».

1.671

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L'esercizio venatorio esercitato in violazione del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da lire 300.000 a 30 milioni e con la reclusione da 3 mesi a un anno».

1.672

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA,
MARTONE, ZANCAN

Sopprimere il capoverso 5.

1.673

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA,
MARTONE, ZANCAN

Sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione annuale sull'attuazione delle deroghe, per l'assunzione degli opportuni provvedimenti nei casi di deroga in violazione, anche parziale, delle direttive comunitarie e della presente legge».

1.675

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA,
MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, premettere le seguenti parole: «Secondo condizioni vincolanti ed imprescindibili».

1.676

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA,
MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire le parole: «entro il» con le seguenti: «al termine di ciascuna annata venatoria».

1.677

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire le parole: «entro il» con le seguenti» entro sessanta giorni prima dell'apertura della stagione venatoria».

1.678

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire le parole: «entro il» con le seguenti: «comunque prima del».

1.679

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 aprile».

1.680

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «anno» inserire le seguenti: «svolta una indagine sullo stato dell'avifauna selvatica».

1.684

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire le parole: «ciascuna regione» con le seguenti: «i Presidenti delle regioni».

1.681

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «regione» aggiungere le seguenti: «redige e».

1.683

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «ciascuna regione» aggiungere le seguenti: «sulla base delle indicazioni fornite dalle province e dei dati forniti dall'INFS».

1.688

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «regione» inserire le seguenti: «e provincia autonoma».

1.686

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire la parola: «trasmette» con le seguenti: «sentite le associazioni ambientaliste e venatorie, redige e».

1.682

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «ciascuna regione trasmette» inserire le seguenti: «con le opportune valutazioni».

1.685

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «trasmette» inserire le seguenti: «previo esame dell'INFS, che provvede ad allegare una propria relazione».

1.687

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «regione trasmette» inserire le seguenti: «acquisite le valutazioni delle province rientranti nel territorio regionale».

1.674

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, primo periodo sostituire le parole da: «al Presidente» fino a «INFS» con le seguenti: «al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio».

1.689

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire la parola: «ovvero» con le parole: «ed al».

1.690

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «ovvero» inserire le seguenti: «, ciascuno per la propria competenza».

1.691

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sopprimere le parole: «ove nominato».

1.692

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, secondo periodo sostituire le parole: «dell'ambiente e della tutela del territorio» con le seguenti: «delle politiche comunitarie».

1.693

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «e della tutela del territorio» aggiungere le seguenti: «ed il Ministro delle politiche comunitarie».

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire: «trasmette» con: «trasmettono».

1.694

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «(INFS,» aggiungere le seguenti: «trasmette un rapporto sul mantenimento e la sistemazione del territorio regionale in conformità alle esigenze ecologiche degli habitat delle specie di cui all'articolo 1 della direttiva 79/409/CEE e».

1.695

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «INFS» inserire le seguenti: «ed alle associazioni ambientaliste».

1.696

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire le parole: «una relazione» con le seguenti: «una relazione sull'utilizzazione dei fondi di cui all'articolo 15 e una relazione».

1.697

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «una relazione» inserire le seguenti: «sull'attuazione delle misure a tutela degli uccelli selvatici e».

1.698

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5 primo periodo, dopo la parola: «relazione» aggiungere le seguenti: «analitica e dettagliata».

1.699

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «relazione» inserire la seguente: «dettagliata».

1.700

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «una relazione» aggiungere le seguenti: «redatta d'intesa con i rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale».

1.701

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, primo periodo dopo la parola: «relazione» aggiungere le parole: «realistica e corredata con le foto delle specie interessate».

1.702

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, primo periodo dopo la parola: «relazione» aggiungere le parole: «relativa ad ogni regione».

1.705

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, prima delle parole: «sull'attuazione» inserire le seguenti: «sul rispetto dei divieti di cui all'articolo 21 della presente legge».

1.703

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «attuazione» aggiungere le seguenti: «e sulla compatibilità con le norme a tutela della fauna selvatica».

1.704

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «sull'attuazione» inserire le seguenti: «e sugli effetti rilevabili».

1.706

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «deroghe» inserire le seguenti: «al paragrafo 1 lettera c) della direttiva 79/409/CEE».

1.707

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, primo periodo dopo la parola: «deroghe» inserire le seguenti: «e sui riflessi dell'attività venatoria sulla popolazione dell'avifauna».

1.708

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «delle deroghe» inserire le seguenti: «in rapporto alla protezione degli uccelli selvatici».

1.710

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire le parole: «di cui al presente articolo», con le seguenti: «in conformità con il disposto dell'articolo 18 della presente legge».

1.709

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le seguenti: «e sulla conformità alla normativa comunitaria della gestione programmata di cui all'articolo 14».

1.711

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le seguenti: «e sul rispetto in sede regionale delle norme di controllo della fauna selvatica».

1.712

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le seguenti: «nella quale sono specificati i criteri di ciascuna deroga concessa».

1.713

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «articolo», aggiungere le seguenti: «riportando l'elenco nominativo, completo di dati anagrafici, delle persone abilitate alle deroghe».

1.714

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, primo periodo, dopo la parola: «articolo», aggiungere le parole: «facendo particolare riferimento alle motivazioni delle deroghe adottate e al numero esatto degli animali da queste interessati».

1.715

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, primo periodo, dopo la parola: «articolo», inserire le seguenti: «; il pieno assolvimento delle prescrizioni del presente comma costituiscono la condizione per eventuale altra applicazione di deroghe per le regioni».

1.716

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, primo periodo, dopo la parola: «articolo», inserire le seguenti: «; è fatto obbligo di trasmettere i documenti in oggetto alle competenti Commissioni parlamentari».

1.717

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «presente articolo», aggiungere le seguenti: «contenente un elenco aggiornato delle zone di protezione e una valutazione sul loro rispetto».

1.718

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Al termine dell'annata venatoria 2002-2003, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge alla luce delle deroghe eventualmente introdotte dalle regioni».

1.719

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di mancato rispetto da parte delle deroghe dei principi di conservazione e tutela di cui alla direttiva 79/409/CEE e, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede in via sostitutiva secondo le medesime modalità di cui all'articolo 14, comma 15».

1.720

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel corso dei primi tre anni di applicazione della presente legge, la relazione di cui al presente comma è trasmessa con cadenza trimestrale».

1.721

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «; detta relazione dovrà altresì essere trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari».

1.722

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «allegando una valutazione sui rischi di distruzione dei biotipi».

1.723

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché sugli effetti rilevati».

1.724

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, al primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «allegando una relazione tecnica sul rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di tutela della fauna selvatica».

1.725

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, al secondo periodo premettere le seguenti parole: «Al fine di consentire la vigilanza sulla normativa interna agli stati in materia di tutela degli uccelli selvatici».

1.726

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, sostituire le parole da: «trasmette annualmente alla Commissione europea» fino alla fine del comma, con le seguenti: «ove riscontri difformità delle deleghe dalla normativa europea e nazionale, invia

una comunicazione urgente al Presidente del Consiglio dei ministri nonché alle competenti Commissioni parlamentari».

1.727

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, secondo periodo, dopo le parole: «trasmette annualmente» inserire le seguenti: «, verificato il ripristino da parte delle regioni dei biotipi eventualmente distrutti a seguito dell'esercizio delle deroghe.».

1.728

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo la parola: «annualmente» aggiungere le seguenti: «anche in base ai dati scientifici dell'INFS».

1.729

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «alla Commissione europea» aggiungere le parole: «e al Parlamento europeo».

1.730

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «Commissione europea» aggiungere le seguenti: «e al Parlamento».

1.731

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «direttiva 79/409/CEE» aggiungere le seguenti: «unitamente ad una relazione dettagliata sugli animali uccisi nel corso della stagione venatoria».

1.732

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «direttiva 79/409/CEE» aggiungere le seguenti: «nonché quanto previsto dall'articolo 33 della presente legge».

1.733

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, dopo le parole: «79/409/CEE» aggiungere le seguenti: «nella quale siano indicate le quantità di animali catturati per ciascuna specie e un bilancio della popolazione della fauna selvatica sopravvissuta».

1.734

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «segnalando le modalità di esercizio delle deroghe da parte dei soggetti di cui al comma 1 e la loro conformità alle norme comunitarie».

1.735

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono sottoposti al controllo previsto dall'articolo 17, comma 32, della legge n. 127 del 1992, tutti i provvedimenti derogatori di cui al presente articolo».

1.736

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso rilevi nelle deroghe profili di incompatibilità con i principi di cui alla presente legge, assegna alle regioni il termine di novanta giorni per provvedere alle necessarie modifiche o integrazioni della disciplina derogatoria, decorso inutilmente il quale provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio».

1.737

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono promossi scambi di informazioni scientifiche con i paesi europei che studiano maggiormente le questioni della fauna omeoterma».

1.738

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Italia trasmette alla Commissione uno studio annuale sulle condizioni degli uccelli selvatici».

1.739

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'assunzione di adeguate iniziative in merito ai casi in cui rilevi che le conseguenze delle deroghe siano incompatibili con le finalità di salvaguardia e di protezione contenute nella direttiva stessa».

1.740

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Governo trasmette altresì alla Commissione un rapporto annuale sullo stato degli habitat della fauna coinvolta dalle misure di cui alla presente legge».

1.741

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'Italia acquisisce in ambito europeo i dati sui metodi ecologici di deroga».

1.742

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per garantire che la protezione degli uccelli selvatici non sia lesa dalle modalità di disciplina ed esercizio delle deroghe».

1.743

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «al fine di vigilare costantemente affinché le conseguenze delle deroghe non risultino

incompatibili con i principi della direttiva 79/409/CEE e della presente legge».

1.744

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole:
«; le relazioni di cui sopra vengono trasmesse insieme alle valutazioni scientificamente accertate e comprovate sulla consistenza delle popolazioni naturali».

1.745

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In variazione alle disposizioni della presente legge, ai fini della tutela dell'avifauna selvatica, il Ministro delle politiche agricole e forestali stabilisce annualmente uno speciale indice di densità venatoria al fine di minimizzare l'abbattimento di uccelli selvatici».

1.746

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le regioni alpine non possono autorizzare la caccia di uccelli selvatici quando il terreno sia coperto da manto nevoso».

1.747

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La quantità numerica di capi abbattibili quotidianamente viene determinato dalle regioni nel calendario venatorio con l'obbligo di ridurla della metà per le specie di uccelli selvatici».

1.748

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'attuazione delle deroghe che comporti un danneggiamento del livello di protezione degli uccelli selvatici, comporta l'applicazione dell'articolo 69, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».

1.749

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono annullabili dal Ministro delle politiche agricole i provvedimenti regionali che dispongono deroghe in difformità rispetto alle direttive e convenzioni internazionali».

1.750

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai sensi dell'articolo 69, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio annulla i provvedimenti di deroga eventualmente posti in es-

sere dalle regioni e dalle province in violazione delle disposizioni e dei principi della presente».

1.751

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono aumentate di un terzo le sanzioni penali per violazioni ai divieti di caccia di uccelli selvatici».

1.752

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In caso di recidiva per le infrazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, il soggetto abilitato responsabile è punito con la sanzione del ritiro definitivo del permesso».

1.753

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Incorre nel reato di furto le disposizioni a tutela degli uccelli selvatici».

1.754

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'utilizzo di mezzi vietati di prelievo degli uccelli è sanzionato con l'annullamento del permesso di caccia».

1.755

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'annullamento del permesso di caccia può essere comminato qualora sia abbattuto, nelle regioni che esercitano la deroga, un esemplare di avifauna protetta».

1.756

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Qualora vengano rilevate infrazioni alle disposizioni della direttiva 79/409/CEE nell'esercizio dell'attività in deroga ad esse siano commesse da un cacciatore, il responsabile è punito con la sanzione della sospensione fino a sei anni del permesso di caccia».

1.757

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Un tesserino speciale deve essere rilasciato ai soggetti abilitati al prelievo in deroga. Esso è valevole per un anno, non è rinnovabile e non può essere richiesto da soggetti sanzionati per infrazioni alla legge sulla caccia».

1.758

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini delle sole norme a tutela degli uccelli selvatici, per prelievo non si può intendere l'esercizio venatorio».

1.759

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È consentito alle regioni di scegliere due giorni della settimana in cui è possibile svolgere il prelievo in deroga, a condizione di rispettare il divieto nei giorni di lunedì, venerdì, sabato e domenica».

1.760

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nei giorni festivi e prefestivi non è consentito il prelievo in deroga».

1.761

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il prelievo di uccelli selvatici cacciabili è consentito solo nelle due ore prima dell'alba».

1.762

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I cacciatori possono scegliere un solo giorno nella settimana dal 1° all'8 dicembre in cui cacciare in deroga».

1.763

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la caccia in deroga agli uccelli migratori, le regioni possono fissare i giorni di caccia per mese in un numero non superiore a uno».

1.764

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il numero settimanale dei giorni di caccia in deroga è limitato a due».

1.765

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La pubblicazione del calendario venatorio deve avvenire nel rispetto dell'obbligo per le regioni di contenere i tempi per l'esercizio delle attività in deroga tra il 20 ottobre e il 30 novembre».

1.766

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sulla base delle informazioni di cui dispone, nonché di quelle comunicate ai sensi del comma 5, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio vigila costantemente affinché le conseguenze delle deroghe non siano incompatibili con le norme poste a protezione della fauna selvatica, nonché con i principi della direttiva 79/409/CEE e della presente legge».

1.767

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L'applicazione delle misure adottate in virtù del presente articolo non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici».

1.768

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono comportare maggiori oneri a carico dello Stato».

1.769

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'onere derivante dall'attuazione dei controlli e delle forme di vigilanza di cui al comma 2, valutato in cinque milioni di euro per ciascun anno del triennio 2002-2004, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2002, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo ministero».

Tit.1

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Legge di recepimento ed attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE per la protezione della fauna selvatica».

Tit.3

ZAPPACOSTA, BATTAGLIA, MULAS

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Recepimento ed attuazione dell'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979».

Tit.2

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al titolo del disegno di legge sopprimere le parole da: «integrazioni» fino a: «venatorio in».
